

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



RELEASE Versione 2020.0.6	
Applicativo:	PAGHE
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2020.0.6 (Update)
Data di rilascio:	23.03.2020
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Conversione automatica archivi	3
<i>Conversione automatica archivi in fase di installazione.....</i>	<i>3</i>
Emergenza epidemiologica da COVID-19- Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020.....	4
<i>Integrazione salariale e assegno ordinario</i>	<i>4</i>
<i>Cassa integrazione ordinaria</i>	<i>4</i>
<i>Assegno ordinario.....</i>	<i>5</i>
<i>Cassa integrazione in deroga</i>	<i>5</i>
<i>Prime istruzioni operative</i>	<i>6</i>
<i>Congedo parentale COVID-19</i>	<i>7</i>
<i>Permessi ex L. 104/92 COVID-19.....</i>	<i>8</i>
<i>Premio ai lavoratori dipendenti ex articolo 63 DL n. 18/2020</i>	<i>8</i>
Emergenza epidemiologica da COVID-19	9
<i>Sospensione contributi – Artt. 5 e 8 D.L. n.9/2020 - Circolare INPS n.37/2020</i>	<i>9</i>
<i>Sospensione IRPEF</i>	<i>10</i>
Previdenza complementare per familiari a carico	12
VOCI	12
<i>Contributi prev. compl. per familiari a carico</i>	<i>12</i>
DIPE	13
<i>Sez. Progressivi > Fondo previdenza</i>	<i>13</i>
<i>Scheda Fondi > Familiari a carico.....</i>	<i>14</i>
<i>Scheda Voci</i>	<i>15</i>
Elaborazioni annuali	16
STIRAP.....	16
<i>Agevolazioni regione Friuli-Venezia Giulia.....</i>	<i>16</i>
<i>Riduzione di aliquota (codice 015).....</i>	<i>16</i>
<i>Deduzione IRAP per assunzione lavoratori disoccupati a seguito di crisi aziendale.....</i>	<i>16</i>
Fondo di solidarietà bilaterale dell'Artigianato	27
<i>Calcolo della prestazione FSBA come da Manuale SINA WEB</i>	<i>27</i>

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.


CCRL Artigianato Regione Veneto	28
<i>Quota adesione contrattuale a previdenza complementare</i>	<i>28</i>
Archivi di base	29
DIPE	29
<i>Memorizzazione tributi IRPEF per matricola</i>	<i>29</i>
<i>Progressivi > Irpef e detrazioni: Fruizione benefit "opzionati" in anni precedenti</i>	<i>30</i>
<i>Altri dati > Lavoro precedente</i>	<i>31</i>
TB0009	33
<i>Anagrafica comuni.....</i>	<i>33</i>
Elaborazioni mensili	33
CEDOL	33
<i>Variazione aliquota addizionale comunale comuni oggetto di fusione 2019.....</i>	<i>33</i>
SCADE	34
<i>Stampa scadenziario/totalizzatori.....</i>	<i>34</i>
Altri Enti	35
STEDIL	35
<i>M.U.T.: allineamento del programma alla versione 2.4 delle specifiche tecniche</i>	<i>35</i>
Fondi di previdenza	36
TELFONDI	36
<i>Telematico fondo FON.TE e PREVINDAI</i>	<i>36</i>

Conversione automatica archivi

Conversione automatica archivi in fase di installazione

Il programma provvede ad eseguire automaticamente la conversione degli archivi in fase di installazione della versione.

La progressione e l'esito della conversione vengono visualizzati a video tra le operazioni effettuate in fase d'installazione; nel caso di installazione in ambiente nativo vengono esposti nel log d'installazione.



Prima di eseguire la conversione il programma provvede ad effettuare una copia dei soli archivi interessati dalla conversione stessa. A tal fine viene verificata la disponibilità dello spazio su disco necessario alla copia dei file.

In assenza di spazio per la copia la conversione non viene effettuata e dovrà essere eseguita manualmente dall'utente in fase di accesso all'applicativo (**CONVERS**). In tal caso verrà esposto un apposito messaggio al termine delle operazioni d'installazione.

L'esecuzione delle copie provvede alla creazione nella cartella \CED, della sottocartella \instbackup, all'interno della quale, ad ogni copia automatica, viene inserita una ulteriore cartella contenente i file copiati, denominata \EPAGHE_versione_data_ora, dove la versione è quella in installazione, e la data e l'ora sono quelle di esecuzione della copia.

Ad ogni installazione con conversione il programma provvederà automaticamente all'eliminazione delle cartelle \EPAGHE_versione_data_ora con data precedente 30 giorni rispetto a quella d'installazione.

Una volta terminata con esito positivo la conversione non può essere ripetuta.

Si precisa che:

- se la conversione automatica viene interrotta in maniera imprevista, sarà necessaria l'esecuzione manuale (**CONVERS**), in tal caso il processo verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto;
- in presenza della fase di conversione "Creazione nuove voci" (**IMPVOCI**), nel caso in cui i codici da creare risultino già presenti la conversione automatica viene interrotta e dovrà essere eseguita manualmente;
- nel caso di esecuzione manuale della conversione l'eventuale copia degli archivi è cura dell'utente;
- l'operazione di copia degli archivi interessati dalla conversione non sostituisce il backup periodico degli interi archivi che rimane a cura dell'utente;
- l'esecuzione automatica della conversione potrebbe comportare tempi di installazione più lunghi.

Emergenza epidemiologica da COVID-19- Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020

Integrazione salariale e assegno ordinario

L'Inps con **messaggio n. 1287 del 20/03/2020** ha fornito le prime informazioni su Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga riferite all'emergenza COVID, rimandando ad una successiva circolare le istruzioni operative per l'applicazione dei suddetti benefici. In allegato alla circolare vengono riepilogate le misure previste da tale decreto.

Di seguito si riepilogano alcune delle indicazioni presenti aventi un riflesso sulla procedura PAGHE.

Cassa integrazione ordinaria

Nell'allegato al messaggio sono elencate le tipologie di aziende che possono accedere alla prestazione di CIG ordinaria (aziende per le quali è prevista la tutela della cassa integrazione ordinaria).

Presentazione domanda

La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata "COVID-19 nazionale".

Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Le aziende possono chiedere l'integrazione salariale per "Emergenza COVID-19 nazionale" anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con un'altra causale. Il periodo concesso con causale "Emergenza COVID-19 nazionale", infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d'ufficio per i periodi corrispondenti.

Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie.

Contributo addizionale

Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.

Modalità di pagamento

Oltre all'ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIMEMBERS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Istruttoria semplificata

Sono previste numerose agevolazioni per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali; in particolare:

- Non si tiene conto dei seguenti limiti:
 - limite delle 52 settimane nel biennio mobile;
 - limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;
 - limite di 1/3 delle ore lavorabili.
- Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

Assegno ordinario

Possono beneficiare dell'Assegno ordinario i lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale.

Nell'allegato al messaggio vengono riepilogati le tipologie di beneficiari:

- Per il Fondo di integrazione salariale (FIS): lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti;
- Per i Fondi di solidarietà di settore: lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.

Anche per l'istruttoria della domanda di Assegno ordinario è stata prevista una istruttoria semplificata analoga a quella introdotta per le domande di CIGO.

Presentazione domanda

- Per il Fondo di integrazione salariale e gli altri fondi di solidarietà diversi da quelli alternativi, la domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito www.inps.it, avvalendosi dei servizi per "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", opzione "CIG e Fondi di solidarietà", selezionando la causale "Emergenza COVID-19 nazionale".

Le aziende potranno chiedere l'integrazione salariale per "Emergenza COVID-19 nazionale" anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale "Emergenza COVID-19 nazionale", infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d'ufficio per i periodi corrispondenti.

- Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all'INPS.

Contributo addizionale

Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale. Per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale l'accesso avviene nei limiti delle risorse pubbliche stanziare dal decreto, senza l'applicazione di alcun tetto aziendale.

Modalità di pagamento

Oltre all'ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Cassa integrazione in deroga

La prestazione è riconosciuta a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore (compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti) che non rientrano nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Anche in questo caso il trattamento è riconosciuto per un periodo non superiore a 9 settimane per i lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020.

La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta "zona rossa" (articoli 15 e 17 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.).

La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l'accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro.

Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l'accordo sindacale.

Presentazione domanda

Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Le Regioni inviano all'Inps il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale **"33193"**, e la lista dei beneficiari.

Contributo addizionale

Non è dovuto il contributo addizionale. Inoltre, non si applica la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

Modalità di pagamento

È previsto esclusivamente il pagamento diretto; Il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello "SR 41".

Prime istruzioni operative

CIG ordinaria

In attesa delle istruzioni operative che dovranno essere fornite a cura dell'INPS, qualora gli utenti avessero la necessità di gestire per il mese di marzo una domanda di CIG ordinaria riferita alla causale "COVID-19 nazionale" potranno creare la domanda in **"Gestione domande CIG"** (comando **CIG**) con le consuete modalità (anche mediante **CRECIG**) indicando la tipologia *"Ordinaria non evitabile"*.

Ai fini dell'elaborazione dell'elenco dei beneficiari, sarà possibile eseguire il comando **ELECIG**, scelta *"Elenco beneficiari CIGO"* e nel caso di richiesta di pagamento diretto il comando **TESR41** ai fini della generazione del file SR41.

Il programma verrà successivamente implementato per identificare la tipologia di domanda con la causale speciale prevista (**COVID-19 nazionale**); tale informazione potrà essere indicata anche se la domanda risulterà già creata e nel caso sarà necessario rieseguire la quadratura qualora la domanda di CIG risulterà anche liquidata.

In presenza di CIG straordinaria già in corso per motivazioni diverse dall'emergenza COVID-19, sarà cura dell'utente modificare la data indicata al campo *"Data fine CIG"* della domanda in corso, e provvedere alla creazione di una domanda di CIG ordinaria come sopra indicato.

Le stesse considerazioni sono valide anche nel caso in cui sia necessario gestire una domanda di CIG ordinaria in funzione del DL 9/2020 (Messaggio INPS n. 1118 del 12-03-2020 e Circolare INPS n. 38 del 12-03-2020).

CIG in deroga

La modalità di gestione della CIG in deroga nell'applicativo PAGHE dipenderà dai criteri che l'INPS comunicherà per la gestione dei dati in UNIMENS:

- se la CIG in deroga verrà trattata con il sistema "CIG Aggregata" (Circolare n. 9 del 19/01/2017, paragrafo 9), quindi senza gestione del Ticket, considerando che l'unica modalità di pagamento è quello diretto non sarà necessario creare alcuna domanda in **CIG** > **"Gestione domande CIG"**.

Nelle presenze del mese sarà necessario utilizzare un giustificativo di assenza per identificare le ore di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa; tale giustificativo dovrà poi essere richiamato in fase di generazione del file SR41 (comando **TESR41**).

Il giustificativo di assenza può essere creato a cura dell'utente con una descrizione libera, oppure potrà essere utilizzato la stessa sigla riservata per la gestione della CIG straordinaria (GS) presente nella tabella dati presenze (**TB1102**);

- se la CIG in deroga verrà trattata con la gestione del Ticket, si ritiene che sarà necessario comunicare in UNIMENS informazioni aggiuntive in merito alla fruizione dei giorni di sospensione o riduzione dell'attività anche per la modalità di pagamento diretto, e quindi sarà necessario creare la domanda in **CIG** > **"Gestione domande CIG"**.

Pertanto, si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni non appena l'INPS comunicherà maggiori chiarimenti.

Assegno ordinario

Anche per le prestazioni di “Assegno ordinario” erogate dai fondi di solidarietà, è possibile creare la domanda con le ordinarie modalità. Per la gestione degli eventi in oggetto, è necessario procedere alla creazione delle relative domande all'interno della “Gestione domande CIG” (comando **CIG**), inserendo manualmente i rispettivi dipendenti interessati.

Il programma verrà comunque implementato per identificare la domanda con la causale legata all'emergenza COVID, utile qualora venissero fornite indicazioni specifiche da parte dei fondi per il relativo trattamento; in attesa la domanda potrà essere creata indicando “No” al campo “Contributo addizionale”.

Congedo parentale COVID-19

L'INPS, con Messaggio n. 1281 del 20/03/2020, ha fornito le prime indicazioni sulla fruizione dei congedi parentali COVID-19 e sull'estensione della durata dei permessi retribuiti ex L. 104/92 (vedi paragrafo successivo), previsti dal Decreto-Legge n. 18 del 17/03/2020, rimandando ad una successiva circolare le istruzioni operative per l'applicazione dei suddetti benefici. In allegato al Messaggio vengono riepilogate le misure previste da tale decreto.

Il congedo in oggetto, introdotto dall'articolo 23 del DL n. 18/2020, consiste in un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile 2020.

Soggetti beneficiari sono le seguenti categorie di lavoratori:

- genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età; per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione e la contribuzione figurativa;
- genitori con figli dai 12 ai 16 anni; possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa;
- genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale; per il congedo COVID-19 è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione e la contribuzione figurativa.

Modalità di invio della domanda

- I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo 2020, hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d'ufficio dall'INPS nel congedo di cui trattasi.
- I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo 2020, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità.
- I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari”, possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all'INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
- I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del mese di marzo.
- I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all'INPS.

Si sottolinea che, i congedi COVID-19 non sono fruibili:

- se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
- se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting (previsti dall'articolo 23 comma 8 del DL n. 18/2020).

Si precisa inoltre che, è possibile cumulare:

- ✓ nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito ex L. 104/92 così come estesi dal Decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
- ✓ nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

Software

Per gestire i congedi COVID-19 il programma verrà implementato con una successiva versione PAGHE.

Permessi ex L. 104/92 COVID-19

Con l'articolo 24 del DL n. 18/2020 è stato previsto un incremento dei giorni di permesso retribuiti ex L. 104/92, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile), di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.

Soggetti beneficiari sono i lavoratori che assistono un familiare con handicap grave.

Modalità di invio della domanda

- Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile 2020, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.
- Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.

Software

Per gestire i permessi ex L. 104/92 COVID-19 gli utenti potranno operare con le consuete modalità previste per gestire i 3 giorni di permessi ex L. 104/92, che consentono di trasferire nella denuncia UNIEMENS la sigla evento **MA7** (Permessi mensili per assistere parenti ed affini entro il terzo grado, portatori di handicap grave, ex art.33, comma 3, Legge n.104/1992).

Pertanto, con riferimento agli utenti CONTRA, nel caso di sviluppo del cedolino in modalità automatica, sarà possibile indicare nelle presenze mensili i giustificativi **HT / HQ** (gestione ad ore) o **H7** (gestione a giorni); nel caso di sviluppo del cedolino in modalità manuale sarà possibile inserire la relativa catena di voci, richiamata dalle seguenti voci di calcolo:

- **8652** o **8734**, per la gestione del congedo ad ore;
- **9546**, per la gestione del congedo a giorni.

Si precisa che, qualora l'INPS dovesse fornire una specifica codifica per distinguere in UNIEMENS gli ulteriori 12 giorni disponibili introdotti dal DL n. 18/2020, il programma verrà successivamente implementato per effettuare in automatico le necessarie verifiche.

Premio ai lavoratori dipendenti ex articolo 63 DL n. 18/2020

L'articolo 63 del DL n. 18/2020 ha introdotto un premio di 100 euro da riconoscere ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro.

Il premio spetta per il mese di marzo 2020, non concorre alla formazione del reddito e deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel suddetto mese.

I sostituti d'imposta riconoscono, in via automatica, il premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

I sostituti d'imposta compenseranno il premio erogato mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (compensazione nel modello F24).

Software

Per gestire l'erogazione del premio in oggetto verrà fornita un'apposita voce di calcolo con un successivo aggiornamento della procedura, che verrà rilasciato a seguito della pubblicazione delle istruzioni necessarie per eseguire la compensazione del credito nella delega F24.

Emergenza epidemiologica da COVID-19

Sospensione contributi – Artt. 5 e 8 D.L. n.9/2020 - Circolare INPS n.37/2020

Con Circolare n. 37 del 12/03/2020, l'INPS ha fornito le istruzioni operative relative ai profili contributivi delle misure agevolative previste dagli articoli 5 e 8 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020.

Nella stessa Circolare viene evidenziato che le istruzioni verranno aggiornate alla luce delle nuove norme emanate dal Governo, in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19.

L'articolo 5 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, ha disposto la **sospensione** dei termini relativi agli adempimenti e ai **versamenti** dei contributi previdenziali e assistenziali **in scadenza nel periodo dal 23/02/2020 al 30/04/2020**, nei comuni individuati nell'allegato 1 del D.P.C.M. del 1° marzo 2020 (**Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, e Vo'**).

La **ripresa dei versamenti** sospesi dovrà avvenire a far data **dal 1° maggio 2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi, **anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo.

Come indicato nella Circolare n. 37/2020 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, è concessa ai **soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni ed operanti alla data del 23/02/2020 nei Comuni sopra elencati**.

In particolare, destinatari della sospensione sono i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica) e i committenti obbligati alla Gestione separata, unicamente con riferimento agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle zone colpite dall'emergenza epidemiologica.

Con riferimento alle aziende autorizzate all'accantonamento degli adempimenti contributivi, la sospensione riguarda esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicate nei territori interessati.

L'articolo 8 del medesimo Decreto-Legge ha previsto altresì la **sospensione** dei termini relativi agli adempimenti e ai **versamenti** dei contributi previdenziali e assistenziali **in scadenza nel periodo dal 02/03/2020 al 30/04/2020 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator** con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato. L'Istituto identifica tali aziende tramite le correlazioni fra codici statistico contributivi e codici ATECO evidenziate nella circolare.

In tal caso la **ripresa dei versamenti** sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovrà avvenire in un'unica soluzione **entro il 31/05/2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020**.

Come indicato nella Circolare n. 37/2020 la sospensione è concessa ai **soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni ed operanti alla data del 02/03/2020 nel territorio nazionale**.

Anche in tale fattispecie, per quanto di nostro interesse, destinatari della sospensione sono i datori di lavoro privati e i committenti obbligati alla Gestione separata.

Nella Circolare n. 37/2020 viene specificato che, per espressa previsione di legge, non è previsto il rimborso degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

Inoltre, nel caso di datore di lavoro che fruisce della sospensione contributiva, verrà sospesa sia la quota a proprio carico sia quella a carico del lavoratore; il datore di lavoro che sospende il versamento della contribuzione, ma contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore è tenuto obbligatoriamente a versare quest'ultima alle ordinarie scadenze legali.

Ai fini della compilazione del flusso UNIMENS, per i **periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020**, le aziende interessate dalla sospensione inseriranno nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> i seguenti nuovi codici, e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l'importo dei contributi sospesi).

- **"N966"**, avente il significato di "Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-Legge n. 9/2020, **Art. 5**";
- **"N967"**, avente il significato di "Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-Legge n. 9/2020, **Art. 8**".

Con riferimento ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, nel flusso UNIEMENS riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato nell'elemento <CodCalamita> di <Collaboratore> il valore:

- **24** "Sospensione contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-Legge n. 9/2020, **Art. 5**. Validità dal 23 febbraio al 30 aprile 2020";
- **25** "Sospensione contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-Legge n. 9/2020, **Art. 8**. Validità dal 2 marzo al 30 aprile 2020".

I datori di lavoro privati con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, in analogia alle istruzioni operative fornite in riferimento a precedenti eventi calamitosi, nel periodo oggetto di sospensione contributiva dovranno continuare a trasmettere la denuncia mensile UNIEMENS / <ListaPosPA> relativa ai mesi di febbraio e marzo 2020 valorizzando i campi relativi agli imponibili e ai contributi con i relativi importi. I contributi dovuti, sospesi, dovranno essere anche riportati nei rispettivi campi <ContributoSospesoCalam> e <ContributoSospesoPrev>.

Dovrà essere altresì compilato l'elemento <DataFineBeneficioCalamita> con la data 30/04/2020.

Con la presente versione il programma è stato implementato per gestire quanto previsto dalla Circolare n. 37. In "Tabella sigle per EMENS" (**TB0201**) sono state inserite le nuove causali:

- **"N966"** all'interno del codice tabella 9578

da indicare a cura dell'utente al campo "*Codice recupero*" della scheda "*Dati contributivi*" di **AZIE**, per esporla in denuncia UNIEMENS con riferimento ai soggetti interessati dalle misure previste dall'articolo 5 del D.L. n. 9/2020.

- **"N967"** all'interno del codice tabella 9955

codice automaticamente verificato dal programma (in assenza di un diverso codice nel campo "*Codice recupero*" della scheda "*Dati contributivi*" di **AZIE**) e inserito in denuncia UNIEMENS relativamente ai soggetti interessati dalle misure previste dall'articolo 8 del D.L. n. 9/2020; pertanto in tal caso ai fini della gestione dell'evento in oggetto, non è necessaria la compilazione del campo "*Codice recupero*".

Inoltre, con riferimento ai collaboratori interessati dalla sospensione contributiva, ai fini della compilazione del flusso UNIEMENS, è cura dell'utente indicare i codici previsti al campo "*Codice calamità*" della sezione "*Progressivi > Collaboratori*" di **DIPE**:

- **24**, nel caso di collaboratore di azienda interessata dalle misure previste dall'articolo 5 del D.L. n. 9/2020;
- **25**, nel caso di collaboratore di azienda interessata dalle misure previste dall'articolo 8 del D.L. n. 9/2020.

Si precisa che, per gli utenti che avessero attivato la sospensione contributiva per l'elaborazione della mensilità di febbraio (come indicato nelle note della versione PAGHE 2020.0.5), è necessario rieseguire la quadratura della mensilità (**QUADR**) ai fini della corretta compilazione della denuncia UNIEMENS.

Sospensione IRPEF

L'articolo 8, comma 1, del Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ha disposto, tra l'altro, la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato; con l'articolo 61, comma 2, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, tale sospensione è stata estesa ai soggetti operanti nei settori elencati al medesimo comma 2, lettere da a) a q) (tra gli altri, federazioni sportive nazionali - per le quali la sospensione è prevista fino al 31 maggio 2020 -, soggetti che gestiscono teatri, ricevitorie del lotto, soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ecc.).

In funzione di quanto di sopra, il programma è stato implementato con l'introduzione di una nuova modalità di gestione della sospensione dell'IRPEF, che consente di operare la trattenuta al dipendente e di non effettuare il versamento: l'utente potrà scegliere questa nuova modalità in alternativa a quella già disponibile (che prevede la sospensione anche della trattenuta al dipendente).

A tal fine, per la compilazione del campo "*Sospensione IRPEF*" della scheda "*Trattenute*" di **DIPE** è stato introdotto il nuovo valore **V** "*Trattenute e non versate*".

In presenza di tale valore:

- in fase di elaborazione del cedolino il programma non genererà l'apposita voce di calcolo di restituzione al dipendente delle ritenute calcolate (voce 9055 collegata al campo "*Sospensione IRPEF*" di "*Tabella voci gestioni automatiche*" **TB1201**), relativamente alle addizionali regionali e comunali verranno generate le consuete voci di trattenuta (e non quelle di addizionali sospese);
- con l'esecuzione del comando di quadratura l'importo delle ritenute operate non verrà trasferito nella delega F24, pertanto, nel tabulato prodotto dal comando **QUADR** nella colonna "Fiscali" della sezione "Dati uso amministrativo" tale importo verrà comunque esposto come IRPEF sospesa.

Inoltre, il suddetto importo non verrà memorizzato nei progressivi IRPEF dell'azienda (sezioni "*IRPEF*", "*Addizionale regionale*" e "*Addizionale comunale*"), né nell'analoga nuova sezione dell'anagrafica del dipendente (sezione "*Altri dati > Solidarietà/Versamenti/Ritenute > Ritenute*" – vedi pag. **Errore. Il segnalibro non è definito.**);

- nella stampa di primanota verrà evidenziata la trattenuta operata; il debito derivante dal mancato versamento verrà chiuso in fase di recupero degli importi sospesi (non verrà quindi esposto in un analitico specifico);
- con l'aggiornamento della mensilità, poiché la trattenuta è stata normalmente operata, il relativo importo non verrà memorizzato nella sezione "*Altri dati > Altri progressivi > Progressivi sospesi*" di **DIPE**.

Tale nuova modalità di gestione della sospensione dell'IRPEF, potrà essere attivata per le elaborazioni del mese di marzo 2020, solo nel caso di aziende con tipo retribuzione nel mese, o nel mese successivo con anticipo del versamento, per le quali avrà effetto sui versamenti scadenti il 16/04.

Inoltre, con riferimento alle elaborazioni del mese di febbraio, la nuova modalità può essere utile:

- nel caso di aziende con tipo retribuzione nel mese successivo, per le quali avrà effetto sui versamenti scadenti il 16/04, che non hanno ancora attivato la sospensiva IRPEF;
- nel caso di aziende con tipo retribuzione nel mese, se hanno elaborato il cedolino di febbraio senza attivare la sospensiva IRPEF, operando direttamente all'interno della gestione F24 per non eseguire il relativo versamento (da effettuare il 16 marzo, prorogato al 20 marzo), per consentire la gestione automatica del recupero degli importi sospesi.

In entrambi questi ultimi casi, dopo aver impostato il nuovo valore **V** nel campo "*Sospensione IRPEF*", sarà necessario eseguire i comandi **CEDOLB** e **QUADR**.

Previdenza complementare per familiari a carico

Inserita la possibilità di gestire la contribuzione a previdenza complementare per i familiari a carico del dipendente dovuta allo stesso fondo a cui il dipendente è iscritto, trattenuta e versata dal datore di lavoro.

A tal fine il programma è stato implementato come di seguito sintetizzato:

- inserito il nuovo “Cod. quadrature e DM10” **429** per l'impostazione di voci di calcolo utili all'inserimento della contribuzione in oggetto, che consentono anche l'indicazione del codice fiscale del familiare beneficiario della contribuzione;
- inserita all'interno dei “Progressivi > Fondo previdenza” di **DIPE**, la nuova sezione “Familiari” in cui è possibile memorizzare la contribuzione trattenuta con riferimento a ciascun familiare interessato;
- con riferimento al fondo associato al dipendente (scheda “Fond” di **DIPE**), è stata inserita la sezione “Familiari a carico” che consente di indicare i familiari interessati; in tal modo sarà possibile:
 - gestire i dati aggiuntivi eventualmente richiesti dal fondo con riferimento ai familiari a carico, da riportare nella relativa distinta di contribuzione (**TELFONDI / STAFONDI**);
 - inserire le suddette voci di contribuzione nella scheda “Voci” di **DIPE** o all'interno del comando **VOCIPRE**, ai fini della generazione automatica nel cedolino.


Di seguito si riporta il dettaglio delle implementazioni apportate.

VOCI

Contributi prev. compl. per familiari a carico

Implementato il nuovo “Cod. quadrature e DM10” **429**, che identifica le voci di calcolo di contribuzione c/dipendente a favore di familiari a carico riferita al fondo a cui risulta iscritto (fondo collegato nella scheda “Fond” di **DIPE**).

Mediante tale codice, in fase di inserimento della voce nel cedolino verrà proposta la seguente maschera nella quale sarà necessario indicare il codice fiscale del familiare e l'importo del contributo da versare:



Nel campo “Codice fiscale familiare” è disponibile anche il tasto funzione F2 che consente di visualizzare e selezionare i familiari eventualmente già inseriti nell'apposita sezione “Familiari a carico” della scheda “Fond” di **DIPE** (vedi pag. 14).

Con il comando di conversione (CONVERS) eseguito automaticamente in fase di installazione del presente aggiornamento, viene fornita un'apposita voce (codice **9403**) utile per la trattenuta e la gestione della contribuzione in oggetto:

Con l'aggiornamento della mensilità, l'importo inserito con tali voci verrà memorizzato come contribuzione aggiuntiva c/dipendente nella sezione “*Progressivi > Fondo previdenza*” di **DIPE** ed evidenziato distintamente, per ciascun familiare interessato, nell'apposita sezione “*Familiari*” (vedi paragrafo successivo).

DIPE

Sez. Progressivi > Fondo previdenza

Nella sezione in oggetto è stata inserita la scheda “*Familiari*” nella quale è possibile memorizzare gli importi di contribuzione a fondo di previdenza complementare trattenuta con riferimento al familiare a carico identificato dal rispettivo codice fiscale; con l'aggiornamento della mensilità interessata il programma riporta automaticamente in tale sezione gli importi inseriti mediante voce di calcolo caratterizzata dall'apposito “*Cod. quadrature e DM10*” 429:

Codice fiscale	Cognome nome	Importo
RSSPLA96H06I608C	ROSSI'PAOLO	10,00
RSSRSL99P49I608W	ROSSI'ROSSELLA	10,00

Oltre al codice fiscale del familiare e all'importo del contributo, verrà visualizzato il nominativo del familiare stesso (colonna “*Cognome nome*”) nel caso in cui il relativo codice fiscale risulti inserito nella sezione “*Familiari a carico*” della scheda “*Fondi*” di **DIPE** (vedi parag. successivo).

Gli importi evidenziati in tale sezione rappresentano un “di cui” dell'importo di contribuzione aggiuntiva c/dipendente evidenziati nei rispettivi campi della scheda “*Contribuzione mensile*” della sezione stessa.


Scheda Fondi > Familiari a carico

Nella scheda “*Fondi*” di **DIPE**, per i dipendenti iscritti ad un fondo di previdenza complementare (compilazione del campo “*Codice fondo*”), risulterà abilitata la nuova sezione “*Familiari a carico*” che consente di inserire preventivamente i familiari per i quali si intende gestire il versamento di una contribuzione aggiuntiva da parte del dipendente:

Progr.	Codice fiscale	Cognome	Nome	Validità dal	Validità al	Status
1	RSSPLA96H06I08C	ROSSI	PAOLO			✓
2	RSSRSL99P49I608W	ROSSI	ROSSELLA			+

La compilazione di tale sezione è utile nel caso in cui:

- si intenda gestire la relativa voce di contribuzione all'interno della scheda “*Voci*” di **DIPE** (o all'interno del comando **VOCIPRE**) ai fini della generazione automatica nel cedolino;
- siano richieste informazioni aggiuntive ai fini dell'elaborazione della distinta di contribuzione relativa allo specifico fondo (**TELFONDI** / **STAFONDI**); in tal caso, nell'ultima colonna della sezione in oggetto risulterà abilitata un'ulteriore sezione utile all'inserimento di tali dati (vedi sotto).

Accedendo alla sezione “*Familiari a carico*”, mediante il pulsante “*Nuovo*” () è possibile procedere all'inserimento dei familiari interessati; ogni familiare inserito risulterà identificato da uno specifico numero progressivo (colonna “*Progr.*”).

A tal fine, oltre al relativo codice fiscale e nominativo, è possibile:

- indicare nei campi “*Validità dal / al*” un eventuale mese/anno di inizio e/o di fine validità, utile al fine di limitare ad uno specifico periodo la visualizzazione e la selezione del familiare in fase di inserimento manuale della voce di contribuzione all'interno del cedolino;
- inserire le informazioni aggiuntive eventualmente richieste all'interno del file telematico di versamento al fondo.

In caso di fondo che richiede informazioni aggiuntive, nell'ultima colonna della sezione in oggetto sarà visualizzato il pulsante **+** che consente di procedere all'inserimento dei dati previsti; dopo la conferma di tali dati, sarà visualizzata l'icona **✓**.

Diversamente, in caso di fondo che non prevede dati aggiuntivi, sarà visualizzata l'icona **✗**.

Si precisa che ad oggi, risultano previsti dati aggiuntivi solo con riferimento al Fondo Pensione Nazionale Credito Cooperativo (codice interno fondo 449):

Azienda filiale	1	001	TeamSystem SpA	FIL UNO
Matricola	1		ROSSI MARIO	
Codice fondo	8438		FPN CREDITO COOPERATIVO	[0449]-Credito Coop. FNP
Nominativo			ROSSI ROSSELLA	RSSRSL09P49I608C

Codice presso il fondo	
Data di nascita	09/09/2009
Data inizio contribuzione	
Data cessazione	
TITOLO DI STUDIO	<nessuna selezione>
Stato civile	
Comune residenza	
Indirizzo residenza / CAP	

Scheda Voci

La scheda “Voci” di **DIPE** è stata implementata al fine di consentire l’inserimento delle voci relative a contributi a previdenza complementare per familiari a carico.

A tal fine, è necessario inserire preventivamente i familiari interessati nella sezione “*Familiari a carico*” della scheda “*Fondi*” di **DIPE** (vedi parag. precedente).

Inserendo la voce in questione (caratterizzata dall’apposito “*Cod. quadrature e DM10*” 429), oltre all’importo del contributo da versare (colonna “*Valore*”), sarà necessario indicare lo specifico familiare beneficiario, selezionando nell’ultima colonna della sezione in oggetto (colonna ora rinominata “*Dati aggiuntivi*”) il corrispondente numero progressivo assegnato nella suddetta sezione “*Familiari a carico*” (mediante il tasto funzione F2 è possibile visualizzare e selezionare i familiari inseriti in tale sezione):

Voce	Descrizione	Valore	Periodo inizio	Periodo fine	Mensilità	Costi	Dato aggiunt.
9403	CTR.PREV. COMP. FAMILIARI	10,00000	03/20	12/20	Mensilità fiscali		

Prog	Codice fiscale	Cognome	Nome	Periodo	Periodo
1	RSSPLA06H06I08I	ROSSI	PAOLO		
2	RSSRSL09P49I608C	ROSSI	ROSSELLA		

Nello stesso campo è disponibile anche il tasto funzione F4 al fine di accedere in gestione della sezione “*Familiari a carico*”.

Come di consueto, per ciascuna voce è possibile specificare un eventuale periodo di inizio e/o fine nonché la tipologia di mensilità in cui la voce di calcolo deve essere automaticamente generata nel cedolino.

Analogamente, tali voci possono essere inserite anche all’interno del comando **VOCIPRE** (“*Generazione voci automatiche del mese*”), a condizione che risulti impostato a livello di matricola; in tal caso, il progressivo corrispondente al familiare interessato dovrà essere indicato all’interno del campo “*Ore/Giorni*”.

Elaborazioni annuali

STIRAP

Agevolazioni regione Friuli-Venezia Giulia

Riduzione di aliquota (codice 015)

Risulta confermata la riduzione di aliquota dello 0,40% (aliquota applicabile 3,50%) già prevista a favore dei soggetti passivi che incrementano il costo per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (art. 19, L.R. n. 3/2015).

Nella dichiarazione IRAP 2020 tale agevolazione risulta identificata dal **codice aliquota 015** (in luogo del codice A8 precedentemente previsto).

In quanto aiuto di stato soggetto al regime “*de minimis*”, tale agevolazione deve essere evidenziata anche nella sezione “*XVIII – Aiuti di Stato*” del Quadro IS con codice “**Tipo aiuto**” **5** (riduzione di aliquota prevista da una norma regionale/provinciale), identificata dal suddetto codice **015** come “**Codice aiuto**” (in luogo del precedente codice 207).

Nella “*Stampa deduzioni IRAP*” (**STIRAP**, scelta 1), il rigo relativo alle agevolazioni per la regione Friuli-Venezia Giulia è stato aggiornato al fine di evidenziare, in caso di spettanza della riduzione in oggetto (vedi vers. PAGHE 2016.0.4), il codice aiuto 015 ed il codice tipo aiuto 5.

*** DEDUZIONI IRAP ANNO 2019 ***										Con ratei e con fr su ratei				Data di stampa : 18.03.2020			
Azienda : 0026 TeamSystem SpA			Periodo d'imposta : 01/01/2019 31/12/2019										Deduzioni valide ai fini IRAP				
Fil.	Matr.	Cognome Nome	DED. Art. 11, co.1, lett.a), n.5 e co.4-bis.1 1850 Euro	Appri/Dis/Cil	Ricerca/svi.	TOTALE	DED. Art. 11, co.1, lett.a), nn. 2-3-4 Forfetarie	Contributive	TOTALE	Incr occupaz.	INAIL	Costo dipendente	Eccedenze dipendente	Deduzioni Nette			
001	1	ROSSI MARIO	1850,00			1850,00	7500,00	6373,68	13873,68	*		28383,14		13873,68			
001	2	BIANCHI PAOLO	1850,00		26081,06	27931,06	7500,00	6094,19	13594,19	*		28758,95		27931,06			
001	4	NERI CARLO	1393,84			1393,84	5650,68	5196,74	10847,42	*	11301,37	23174,02		22148,79			
001	5	BIANCHI ANDREA	618,36			618,36	4512,33	3432,11	7944,44	*	5013,70	15311,69		12958,14			
002	1	BIANCHI EMILIA	1850,00			1850,00	13500,00	6364,22	19864,22	*		30270,52		19864,22			
T O T A L I			7592,20		26081,06	33643,26	38663,01	27460,94	66123,95		16315,07	125878,62		96775,89			
Deduzioni spettanti ai fini IRAP			Deduzioni 1850 Euro 1.850,00	Spese appr. disabili C.F.L. ricerca/svil. 26.081,06 (di cui ricerca/svil.) 26.081,06			Deduzioni forfetarie 31.163,01	Deduzioni contributive 21.366,75	Incremento occupazionale 16.315,07	Assic. infortuni sul lavoro 0,00 (di cui soci) 0,00	Costo resid. dipendente 29.102,73 (di cui stag.) 0,00	Tot. eccedenze sul costo 0,00	Totale deduzioni azienda 125.878,62				
Deduzione Art. 11 Numero dipendenti :			co.1, lett.a), n.5 e co.4-bis.1 1				co.1, lett.a), nn. 2-3-4 4		Incremento occupazionale 2		Costo resid. 5	Deduzioni INAIL 9 (di cui soci) 3)					
Agevolazione Friuli Venezia Giulia			Riduzione di aliquota(cod.15-Tipo5) Sì				Deduzione incremento occupaz.(cod.1-Tipo2) 60.000,00										

Deduzione IRAP per assunzione lavoratori disoccupati a seguito di crisi aziendale

Quadro normativo

- Riferimenti normativi**
- L.R. Friuli-Venezia Giulia n. 2/2006, art. 2 bis (introdotto dalla L.R. n. 29/2018);
 - Decreto Pres. Regione n. 0152/Pres. del 6.9.2019;
 - Circ. n. 8/2019 Regione Friuli-Venezia Giulia (Dir. Centr. Finanze e Patrimonio).

Deduzione imponibile IRAP

L'art. 2 bis della L.R. n. 2/2006 prevede una deduzione dalla base imponibile IRAP per i soggetti passivi IRAP (di cui all'art. 3, c. 1, lettere a), b), c) e e) del D.Lgs. n. 446/1997) che **assumono a tempo indeterminato, nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di crisi aziendale.**

Decorrenza e ambito di applicazione

L'agevolazione è applicabile a decorrere dal **periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2019**. Pertanto, in caso di azienda con periodo di imposta infrannuale, l'agevolazione può essere applicata anche con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31.12.2018. La deduzione è aggiuntiva rispetto a quelle spettanti nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale.

Lavoratori agevolabili	<p>Il comma 4 del suddetto art. 2 bis precisa che si intendono agevolate le assunzioni di soggetti disoccupati che abbiano perso la propria occupazione nei 48 mesi precedenti l'assunzione, a seguito di uno dei seguenti eventi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) licenziamento collettivo (ex artt. 4 e 24, L. n. 223/1991);b) licenziamento per giustificato motivo oggettivo (ex L. n. 604/1966);c) dimissioni per giusta causa del lavoratore (determinate, in particolare, dalla mancata corresponsione della retribuzione o dall'omesso versamento dei contributi previdenziali). <p>Sono incentivabili le assunzioni a tempo indeterminato (a tempo pieno o parziale), compresi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro intermittente a tempo indeterminato (non sono agevolabili le trasformazioni a tempo indeterminato).</p>
Misura dell'agevolazione	<p>La deduzione è stabilita in misura fissa annua, differenziata in base all'età del lavoratore alla data di assunzione:</p> <ul style="list-style-type: none">• 20.000 euro, per ogni unità lavorativa di età non superiore a 25 anni (non compiuti);• 30.000 euro, per ogni unità lavorativa di età compresa tra i 25 anni (compiuti) e i 45 anni (compiuti);• 40.000 euro, per ogni unità lavorativa di età superiore a 45 anni. <p>Tali importi annui spettano in misura intera indipendentemente dal giorno/mese di assunzione e dalla tipologia di rapporto di lavoro (a tempo pieno o a tempo parziale).</p>
Durata e condizioni di spettanza:	<p>La deduzione spetta per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i due successivi periodi d'imposta, in presenza delle rispettive seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Condizione di spettanza dell'agevolazione La deduzione spetta a condizione che, al termine del periodo d'imposta di assunzione, il numero di lavoratori a tempo indeterminato (a tempo pieno e parziale) risulti superiore al numero di lavoratori assunti con medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente. Tale media deve essere determinata sommando il numero di dipendenti a tempo indeterminato in forza ogni giorno lavorativo del periodo d'imposta e dividendo tale valore per il numero di giorni lavorativi previsti dal CCNL nel medesimo periodo. Nel calcolo di tale media, i dipendenti part-time devono essere computati in proporzione al rapporto fra le rispettive ore previste dal contratto part-time e quelle contrattualmente previste per i dipendenti a tempo pieno. La media è una media aritmetica da calcolarsi senza alcun arrotondamento. L'accesso all'agevolazione non è consentito ai nuovi soggetti passivi IRAP costituiti nello stesso periodo d'imposta in cui si instaura il rapporto di lavoro a tempo indeterminato agevolabile. Il regolamento concernente i criteri e le modalità di applicazione dell'agevolazione (approvato con il Decreto del Presidente della Regione n. 0152/Pres del 6.9.2019) richiama, ai fini della verifica del massimale di aiuto in regime "de minimis", il concetto di "impresa unica", definito come insieme di due o più imprese tra le quali intercorre, anche per il tramite di altre imprese, un rapporto di collegamento o controllo. Intendendo applicare tale concetto anche ai fini della verifica dell'incremento occupazionale, nella determinazione della forza occupazionale al termine del periodo d'imposta di assunzione sarà necessario scomputare le eventuali riduzioni occupazionali (relative a dipendenti a tempo indeterminato) verificatesi nelle aziende collegate/controllate all'interno del territorio regionale.➤ Condizione di mantenimento dell'agevolazione (successivi due periodi d'imposta) La deduzione spetta anche nei due periodi d'imposta successivi a quello di assunzione a condizione che sia mantenuto il livello occupazionale che l'azienda aveva al momento dell'assunzione agevolata. A tal fine, al termine di ciascun periodo d'imposta interessato, deve essere verificato il numero complessivo dei lavoratori (sia a tempo indeterminato che a tempo determinato) mediamente occupati nel periodo; la media relativa al periodo d'imposta successivo (determinata con le modalità di calcolo sopra descritte) dovrà risultare almeno pari alla corrispondente media relativa al periodo d'imposta di assunzione.
Decadenza dell'agevolazione	<p>Il diritto all'agevolazione decade in caso di risoluzione dello specifico rapporto di lavoro, anche per cause non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro; in tal caso, viene meno il</p>

diritto all'agevolazione per l'intero periodo d'imposta in cui si è verificata la risoluzione del rapporto stesso, indipendentemente dalla data di cessazione del rapporto.

Natura e codice identificativo dell'agevolazione

All'interno della dichiarazione IRAP, tale agevolazione regionale deve essere identificata dal relativo codice "1".

Come indicato al comma 8 della Legge Regionale, l'agevolazione è applicabile nei limiti consentiti dalla normativa europea in materia di aiuti "*de minimis*"; come tale, dovrà essere evidenziata anche nella sezione XVIII ("*Aiuti di Stato*") del Quadro IS, con codice "*Tipo aiuto*" 2 (deduzione prevista da una norma regionale).

Operazioni straordinarie

La circolare regionale n. 8 del 19.09.2019 fornisce indicazioni relativamente all'accesso o al mantenimento della deduzione in esame qualora successivamente all'assunzione agevolata si verifichi la cessione dello specifico rapporto di lavoro oppure un'operazione societaria straordinaria (trasferimento di azienda, fusione societaria, scissione o trasformazione) che determini il trasferimento diretto del rapporto di lavoro agevolato.

In particolare, vengono definite specifiche modalità di verifica dell'incremento/mantenimento dei livelli occupazionali ai fini della fruizione della deduzione da parte dell'azienda cessionaria, risultante titolare del rapporto di lavoro agevolato a seguito dell'operazione straordinaria. Tali verifiche non vengono effettuate automaticamente dal programma.

Negli eventuali p.i. successivi al trasferimento nei quali è possibile conservare il beneficio (due p.i. successivi a quello di assunzione), l'azienda cessionaria adotterà l'ordinaria verifica di mantenimento, considerando il p.i. di entrata del lavoratore alla stregua del periodo di assunzione (confronto fra il numero totale dei dipendenti mediamente occupati nello specifico p.i. ed in quello in cui si è verificato il trasferimento)

A differenza delle precedenti, quest'ultima verifica è effettuata automaticamente dal programma.

Per la gestione della deduzione in oggetto, sono state apportate le implementazioni di seguito descritte.

AZIE > Altri dati > Credito d'imposta Irap

Nella scheda "*Friuli Venezia Giulia*" della sezione "*Altri dati > Credito d'imposta Irap*" di **AZIE**, è stato inserito il campo "**Applicabilità agevolazione legge regionale n. 2/2006**" che consente l'attivazione, a livello di azienda, della gestione della deduzione in oggetto:

The screenshot shows the 'AZIE - Gestione aziende/filiali' window. The 'Azienda' field is 'TeamSystem SpA'. The 'Periodo d'imposta' is '01/01' to '31/12'. There are checkboxes for 'Soggetto esercente arti e professioni' and 'Raggiungimento soglia de minimis/Credito/Assicurazioni'. Below these are fields for 'Esclusione calcolo deduzioni', 'Applicazione deduzione costo residuo', 'Deduzioni lett. A comma 1-bis', 'Totale costo lavoro tempo indeterminato', and 'Totale costo lavoro stagionale'. A navigation bar shows regions: MARCHE, PIEMONTE, UMBRIA, TRENTO, TOSCANA, BOLZANO, VALLE D'AOSTA, CAMPANIA, and **FRIULI VENEZIA GIUL.**. Under 'FRIULI VENEZIA GIUL.', there is a section for 'Applicabilità agevolazione legge regionale n. 3/2015' with a dropdown set to 'Automatica'. Below that are fields for 'Media costi per ricerca/sviluppo periodi d'imposta precedenti' and 'Costi per ricerca/sviluppo periodo d'imposta attuale'. At the bottom, a red box highlights the 'Applicabilità agevolazione legge regionale n. 2/2006' field, which is also set to 'Automatica' with a right arrow button.

In tale campo sono previste le seguenti opzioni:

Automatica: (valore di *default*) la gestione dell'agevolazione viene attivata automaticamente se nell'azienda è presente almeno una filiale situata nella regione Friuli-Venezia Giulia; a tal fine il programma verifica il codice comune indicato in "*Dati anagrafici*" della scheda "*Anagrafica*" di **AZIE**;

Si / No: tali valori consentono di forzare manualmente l'attivazione o la disattivazione del calcolo della deduzione in questione, indipendentemente dal codice comune indicato nell'anagrafica dell'azienda/filiale.

Se attivata la gestione della deduzione (valore “Automatica” o “Sì”), risulterà abilitato il pulsante ➤ (“**Dettaglio incr. occ. L. 2/2006**”) che consente di accedere alla seguente sezione:

Anno	Consist. t. indet.	Media dip. t. ind.	Media dip. tot.	Riduz. occ. t. ind.
2018	2,00	1,73	1,73	
2019	4,00	3,08	3,08	

Anno	2019
Consistenza dipe. a tempo indeterminato F.V.G.	4,00
Media dipe. a tempo indeterminato F.V.G.	3,08
Media di tutti i dipendenti F.V.G.	3,08
Riduzione occup. a tempo ind.	0,00

In tale sede, con riferimento a ciascun periodo d'imposta di riferimento, sono presenti i valori utili alla verifica di incremento e mantenimento dei livelli occupazionali; tali valori vengono automaticamente calcolati e memorizzati nei rispettivi campi con l'esecuzione della “**Stampa deduzioni IRAP**” (**STIRAP**, sc. 1), con possibilità di variazione da parte dell'utente:

Anno: anno di riferimento (periodo d'imposta in corso al 31.12 dell'anno indicato);

[A] **Consistenza dipe. a tempo indeterminato F.V.G.:** numero dipendenti a tempo indeterminato (impiegati nel territorio della regione FVG) in forza al termine dello specifico periodo d'imposta selezionato;

[B] **Media dipe. a tempo indeterminato F.V.G.:** numero dipendenti a tempo indeterminato (impiegati in regione) mediamente occupati nel p.i. selezionato;

[C] **Media di tutti i dipendenti F.V.G.:** numero di tutti i dipendenti (a tempo indeterminato e determinato) mediamente occupati (in regione) nel p.i. selezionato;

[D] **Riduzione occup. a tempo ind.** in tale campo è possibile indicare, a cura dell'utente, l'eventuale diminuzione occupazionale verificatasi in aziende controllate/collegate (con riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato impiegati sul territorio regionale). Tale valore verrà sottratto dal corrispondente valore di consistenza a fine periodo d'imposta, ai fini della verifica dell'incremento occupazionale nel periodo di assunzione.

Sulla base dei suddetti valori, per ciascun dipendente agevolabile verranno verificate le condizioni di spettanza della relativa deduzione, con le modalità di seguito indicate:

➤ **Incremento occupazionale (verificato nell'anno di assunzione)**

[A] – [D] (anno di assunzione) **maggiore di** [B] (anno precedente all'assunzione)

➤ **Mantenimento occupazionale (verificato nei due p.i. successivi all'assunzione)**

[C] (1°/ 2° anno successivo a quello di assunzione) **uguale o maggiore di** [C] (anno di assunzione)

Si precisa che, qualora nel 1° anno successivo a quello di assunzione la media occupazionale non risulti mantenuta, la deduzione non verrà attribuita neanche nel 2° anno successivo, indipendentemente dai valori occupazionali medi verificati in tale anno.

Con l'esecuzione del comando **STIRAP** (scelta 1) per l'anno 2019, il programma provvederà al calcolo e alla memorizzazione dei valori occupazionali anche con riferimento al 2018.

Per le aziende con periodo d'imposta infrannuale, tali valori vengono calcolati con riferimento ai mesi rientranti nello specifico p.i. (campo "*Periodo d'imposta*" della sezione "*Altri dati > Credito d'imposta Irap*" di **AZIE**), considerando il p.i. in corso al 31.12 dell'anno selezionato eseguendo del comando STIRAP.

Per tali aziende si precisa che, in funzione della decorrenza dell'agevolazione (p.i. in corso al 1° gennaio 2019), il primo anno di applicabilità della deduzione può essere il 2018 (p.i. in corso al 31.12.2018/1.1.2019); per tali aziende, quindi, eseguendo il comando **STIRAP** (scelta 1) per l'anno 2018, i suddetti valori verranno calcolati anche con riferimento al 2017.

Il dettaglio di calcolo dei livelli occupazionali può essere verificato mediante la stampa "*Calcolo medie incremento occupazionale FVG*" (**STIRAP** > "*Utility di controllo agevolazioni regionali*"; vedi pag. 24).

I livelli occupazionali memorizzati in tale sezione possono essere anche inseriti/variati da parte dell'utente; in tal caso, lo specifico valore verrà contraddistinto dal simbolo "○" e non verrà ricalcolato in caso di successiva esecuzione del comando **STIRAP**, scelta 1.

DIPE > Altro > Deduzione IRAP > Dettaglio deduzioni IRAP

Ai fini del calcolo della deduzione, è necessario identificare i dipendenti impiegati nella regione Friuli-Venezia Giulia e, fra questi, i dipendenti che presentano i requisiti soggettivi richiesti per la spettanza della deduzione in oggetto (dipendenti assunti a tempo indeterminato nel territorio della regione, che nei 48 mesi precedenti l'assunzione abbiano perso la propria occupazione a seguito di una situazione di crisi aziendale).

I dipendenti impiegati nella regione FVG, da rilevare ai fini del calcolo dei livelli occupazionali, vengono individuati in funzione della compilazione del campo "*Applicabilità agevolazioni regionali*" della sezione "*Dettaglio deduzioni IRAP*" (tasto funzione F6 al campo "*Deduzione IRAP*" della scheda "*Altro*" di **DIPE**).

In tale campo, con riferimento alla regione FVG, possono essere indicati i seguenti valori:

Automatica: (valore di *default*) il programma determina automaticamente la regione nella quale il dipendente risulta impiegato, verificando la filiale di appartenenza ("*Dati anagrafici*" della scheda "*Anagrafica*" di **AZIE**);

Friuli Venezia Giulia: indipendentemente dalla filiale di appartenenza, il dipendente viene considerato occupato nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Esclusa da incr. regionale la matricola viene esclusa dal computo dei dipendenti impiegati in Friuli-Venezia Giulia (consistenza e media occupazionale), indipendentemente dalla rispettiva filiale di riferimento.

Per la compilazione del campo "*Applicabilità agevolazioni regionali*", laddove necessario, è possibile utilizzare il comando **FLAGIRAP**, che consente di inserire massivamente, mediante distinte scelte, uno dei valori previsti in tale campo. Con la presente versione, tale comando è stato implementato con la scelta utile all'inserimento della nuova opzione "*Friuli Venezia Giulia*" ed è stato riorganizzato al fine di raggruppare le scelte relative a deduzioni nazionali, deduzioni regionali ed a precedenti deduzioni regionali non più in vigore.

Nella sezione "*Dettaglio deduzioni IRAP*", inoltre, dovranno essere specificamente identificati, a cura dell'utente, i dipendenti per i quali è possibile fruire della deduzione.

A tal fine è necessario selezionare l'opzione "*Friuli Venezia Giulia*" nel suddetto campo "*Applicabilità agevolazioni regionali*" e quindi indicare "Sì" nel campo "**Lavoratore agevolabile**" successivamente abilitato:

Nei successivi campi sono presenti le informazioni utili ai fini dell'eventuale attribuzione della deduzione nei due periodi successivi a quello di assunzione.

Tali campi vengono automaticamente valorizzati con l'esecuzione della "Stampa deduzioni Irap" (STIRAP, 1):

1° periodo agevolabile:

in tale campo viene riportato l'anno di prima fruizione della deduzione (anno di assunzione del dipendente agevolabile) qualora, in presenza di incremento occupazionale, venga effettivamente riconosciuta la relativa deduzione spettante; diversamente (deduzione non riconosciuta per assenza di incremento occupazionale) il campo non verrà compilato.

In caso di dipendente entrato in azienda a seguito di operazione straordinaria (vedi pag. 22), in tale campo andrà indicato, a cura dell'utente, l'anno di assunzione del dipendente agevolato presso l'azienda cedente (ossia l'anno di inizio rapporto indicato nella scheda "Dati generali" dell'anagrafica dipendente all'interno dell'azienda cessionaria).

Conservazione deduzioni p.i. successivi:

in tale campo viene evidenziata l'eventuale spettanza della deduzione nei due periodi d'imposta successivi a quello di assunzione; sono previsti i seguenti valori:

Nessuna selezione

opzione inizialmente proposta in fase di selezione del dipendente agevolabile; dopo l'esecuzione del comando STIRAP, scelta 1, tale campo verrà automaticamente aggiornato con uno dei valori di seguito indicati;

Si

per il dipendente è stata attribuita la deduzione a seguito della verifica di incremento o mantenimento dei livelli occupazionali;

No mantenimento

tale opzione verrà inserita con l'esecuzione del comando STIRAP scelta 1 per i p.i. successivi a quello di assunzione, qualora la deduzione non sia più riconosciuta a seguito del mancato mantenimento della media occupazionale;

No, cessato

la deduzione non viene riconosciuta in quanto il dipendente non risulta più in forza al termine del periodo d'imposta.

Importo deduzione spettante:

importo della deduzione attribuita in funzione dell'età del dipendente il giorno dell'assunzione, verificata tramite il relativo codice fiscale.

Tale campo risulterà azzerato nel caso in cui non risulti verificato un incremento occupazione (p.i. di assunzione) o il mantenimento dei livelli occupazionali (due p.i. successivi).

Dipendente acquisito mediante operazione straordinaria e agevolabile

In caso di operazione straordinaria che determini la cessione del rapporto di lavoro agevolabile, la presa in carico di tale rapporto da parte dell'azienda cessionaria può determinare la spettanza della deduzione da parte di quest'ultima.

L'azienda cessionaria può acquisire il diritto alla deduzione sia nel caso in cui il passaggio del lavoratore sia avvenuto nell'anno stesso di assunzione presso l'azienda cedente, sia nel caso in cui tale passaggio sia avvenuto nei due anni successivi.

Le disposizioni regionali prevedono specifiche e particolari modalità di verifica dei requisiti di incremento/mantenimento occupazionale ai fini della spettanza, in capo all'azienda cessionaria, della deduzione per il periodo di imposta nel quale si è verificato il passaggio del lavoratore.

In presenza di tale casistica, è possibile contrassegnare il campo in oggetto al fine di forzare, nel p.i. di trasferimento, l'attribuzione della deduzione spettante (in tale fattispecie il programma non effettuerà alcuna verifica dell'incremento/mantenimento occupazionale).

Tale campo, pertanto, dovrà essere contrassegnato nel caso in cui l'utente abbia preventivamente verificato il rispetto delle condizioni di spettanza richieste.

In tal caso, oltre al campo in oggetto sarà necessario compilare anche il campo "*1° periodo agevolabile*" riportandovi l'anno di assunzione del dipendente presso l'azienda cedente (corrispondente all'anno indicato al campo "*Data inizio rapporto*" della scheda "*Dati generali*" di **DIPE**) ed inserire l'importo della deduzione spettante nel relativo campo della presente sezione.

Negli eventuali successivi periodi di spettanza dell'agevolazione (presenti se l'operazione straordinaria sia stata effettuata nell'anno di assunzione o in quello successivo), il programma provvederà ad effettuare la normale verifica di mantenimento dei livelli occupazionali, prendendo però a riferimento (come limite minimo da rispettare) la media totale (dipendenti a tempo indeterminato e determinato) relativa all'anno di entrata del dipendente nell'azienda cessionaria (anno indicato al campo "*Data assunzione*") e non la media relativa all'anno di effettiva assunzione nell'azienda cedente (anno indicato al campo "*Data inizio rapporto*").

Esempio:

Si ipotizzi un'operazione straordinaria effettuata nell'anno successivo a quello di assunzione (2° anno di spettanza dell'agevolazione); per tale anno, contrassegnando il campo "Dipendente acquisito mediante operazione straordinaria e agevolabile", il programma attribuirà la deduzione spettante (indicata dall'utente) senza effettuare alcuna verifica.

*Con riferimento all'anno successivo (3° ed ultimo anno di spettanza) il programma attribuirà la deduzione solo nel caso in cui la media totale dei dipendenti (t. indet. e t. det.) relativa a tale anno risulti almeno pari alla corrispondente media relativa all'anno di trasferimento (anno presente nel campo "Data assunzione" della scheda "Dati generali" di **DIPE**).*

STIRAP > Stampa deduzioni IRAP

Per le aziende per le quali risulti attivata la gestione della deduzione (vedi campo "*Applicabilità agevolazione legge regionale 2/2006*" in "*Altri dati > Credito d'imposta Irap*" di **AZIE**), con l'esecuzione della "*Stampa deduzioni IRAP*" il programma procederà al calcolo dei livelli occupazionali relativi ai lavoratori impiegati nella regione Friuli-Venezia Giulia, ai fini della rilevazione dell'eventuale incremento/mantenimento occupazionale ed alla conseguente attribuzione della deduzione spettante con riferimento a ciascun dipendente agevolabile.

Si precisa che, non verrà comunque calcolata la deduzione spettante (pur procedendo al calcolo dei livelli occupazionali) nel caso in cui:

- l'azienda abbia già raggiunto il limite massimo di aiuto previsto in base al regime "*de minimis*" (compilazione della casella "*Raggiungimento soglia de minimis*" nella sezione "*Altri dati > Credito d'imposta IRAP*" di **AZIE**);
- l'azienda risulti costituita nel corso dell'anno selezionato ai fini del calcolo delle deduzioni IRAP (verifica del campo "*Data costituz.*" nella scheda "*Anagrafica*" di **AZIE**).

Con riferimento alle aziende interessate, nel relativo rigo “Agevolazione Friuli Venezia Giulia” della stampa in oggetto è stato inserito il campo “Deduzione incremento occupaz.” nel quale viene evidenziato l’importo della deduzione complessivamente attribuita per tutti i dipendenti agevolabili.

*** DEDUZIONI IRAP ANNO 2019 ***										Con ratei e con tfr su ratei				Data di stampa : 17.03.2020	
Azienda : 0026 TeamSystem SpA			Periodo d'imposta : 01/01/2019 31/12/2019						Deduzioni valide ai fini IRAP						
Fil.	Matr.	Cognome Nome	DED. Art. 11, co.1, lett.a), n.5 e co.4-bis.1 1850 Euro	Appri/Dis/Cl	Ricerca/svi.	TOTALE	DED. Art. 11, co.1, lett.a), nn. 2-3-4 Forfetarie	Contributive	TOTALE	Incr occupaz.	INAIL	Costo dipendente	Eccedenze dipendente	Deduzioni Nette	
001	1	ROSSI MARIO	1850,00			1850,00	7500,00	6373,68	13873,68	*		28363,14		13873,68	
001	2	BIANCHI PAOLO	1850,00		26081,06	27931,06	7500,00	6094,19	13594,19	*		28758,95		27931,06	
001	4	NERI CARLO	1393,84			1393,84	5650,68	5196,74	10847,42	*	11301,37	23174,02		22148,79	
001	5	BIANCHI ANDREA	618,36			618,36	4512,33	3432,11	7944,44	*	5013,70	15311,99		12956,14	
T O T A L I			5712,20		26081,06	31793,26	25163,01	21096,72	46259,73	16315,07		95608,10		76911,67	
Deduzioni spettanti ai fini IRAP			Deduzioni 1850 Euro 1.850,00	Spese appr. disabili C.F.L. ricerca/svil. 26.081,06 (di cui ricerca/svil.) 26.081,06			Deduzioni forfetarie 17.663,01	Deduzioni contributive 15.002,53	Incremento occupazionale 16.315,07	Assic. infortuni sul lavoro (di cui soci) 0,00	Costo resid. dipendente 18.696,43 (di cui stag.) 0,00	Tot. eccedenze sul costo 0,00	Totale deduzioni azienda 95.608,10		
Deduzione Art. 11 Numero dipendenti :			co.1, lett.a), n.5 e co.4-bis.1 1			co.1, lett.a), nn. 2-3-4 3			Incremento occupazionale 2		Costo resid. 4	Deduzioni INAIL 8 (di cui soci) 3)			
Agevolazione Friuli Venezia Giulia			Riduzione di aliquota(cod.15-Tipo5) Si			Deduzione incremento occupaz (cod.1-Tipo2) 60.000,00									

Con riferimento a ciascun dipendente agevolabile (“Sì” al campo “Lavoratore agevolabile” della sezione “Dettaglio deduzioni IRAP” di **DIPE**), la deduzione spettante verrà attribuita qualora, sulla base dei valori occupazionali memorizzati nella sezione “Dettaglio incr. occ. L. 2/2006” (“Altri dati > Credito d’imposta Irap” di **AZIE**) risulti verificata la condizione di incremento o mantenimento dei livelli occupazionali (v. pag. 18).

In tal caso, il relativo importo sarà determinato in funzione dell’età dello specifico dipendente.

Il dettaglio dell’importo determinato per ciascun dipendente interessato può essere verificato mediante la stampa “Calcolo deduzione incremento occupazionale FVG” (**STIRAP** > “Utility di controllo agevolazioni regionali”; vedi pag. 25).

Nella descrizione di tale campo vengono evidenziati anche i codici identificativi previsti ai fini dell’esposizione della deduzione all’interno della sezione “Aiuti di Stato” del Quadro IS del modello IRAP (“Codice aiuto” 1, e “Tipo aiuto” 2).

L’importo della deduzione spettante, inoltre, verrà riportato con il rispettivo codice identificativo nella stampa della sezione XI del Quadro IS, eventualmente inserito nella “Stampa deduzioni IRAP”:

Sez. XI Deduzione/detrazione regionale	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Deduzione/detrazione
IS43	07	1		60.000,00

Contestualmente alla generazione della stampa in oggetto il programma provvede a:

- memorizzare i valori di consistenza e media occupazione nei rispettivi campi della sezione “Dettaglio incr. occ. L. 2/2006” di **AZIE** (vedi pag. 18); con riferimento al p.i. 2019, il programma provvederà al calcolo e alla memorizzazione dei valori sia per il 2019 che per il 2018.
Vengono comunque mantenuti (e considerati ai fini dell’attribuzione della deduzione), gli eventuali valori inseriti/modificati da parte dell’utente;
- memorizzare nella sezione “Dettaglio deduzioni IRAP” di **DIPE**, relativamente ad ogni lavoratore agevolato, i dati relativi alla deduzione attribuita (vedi pag. 20).

STIRAP > Utility di controllo agevolazioni regionali > Calcolo medie incremento occupazionale FVG

La scelta “*Calcolo medie incremento occupazionale FVG*” consente di generare una stampa di controllo dei livelli occupazionali calcolati ai fini della verifica delle condizioni di accesso e di mantenimento della deduzione.

Si sottolinea che trattasi di una stampa di controllo opzionale, in quanto il calcolo e la memorizzazione dei livelli occupazionali viene effettuato con l'esecuzione della “*Stampa deduzioni IRAP*” (**STIRAP**, scelta 1).

Eseguendo il comando in oggetto, è necessario selezionare il periodo d'imposta per il quale effettuare il calcolo; per le aziende che applicano un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nel campo “*periodo d'imposta in corso al 31/12*” del presente comando andrà selezionato l'anno di inizio del p.i. interessato:

Ai fini del calcolo dei livelli occupazionali, vengono considerati i soli dipendenti impiegati nel territorio della regione, individuati in funzione della compilazione del campo “*Applicabilità agevolazioni regionali*” della sezione “*Dettaglio deduzioni IRAP*” di **DIPE** (vedi pag. 20).

Con l'elaborazione il programma determina:

- il numero dei dipendenti a tempo indeterminato in forza al termine del periodo d'imposta (“*Consistenze*”);
- il numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta (“*Media t.ind.*”);
- il numero dei dipendenti totali (tempo indeterminato e determinato) mediamente occupati nel periodo d'imposta (“*Media totale.*”)

Nella prima parte della stampa in oggetto viene riportato il dettaglio del calcolo di tali medie, evidenziando, per ciascun dipendente, la data di assunzione, la data di cessazione ed il numero di giorni in forza in ciascun mese per periodo d'imposta (proporzionato alla percentuale part-time applicata nel mese):

*** CALCOLO MEDIE E CONSISTENZE DIPENDENTI										***										Data di stampa:				17.03.2020			
Azienda: 0026 TeamSystem SpA				Periodo d'imposta :										01/01/2019 - 31/12/2019													
File	Matricola	Cognome nome	Dt. assunz. Dt. licenz.		Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Tot. Media	Media totale	Media Lind.								
001	1	ROSSI MARIO	01/02/2017	Tot. Ind.	31,00 31,00	28,00 28,00	31,00 31,00	30,00 30,00	31,00 31,00	30,00 30,00	31,00 31,00	31,00 31,00	30,00 30,00	31,00 31,00	30,00 30,00	31,00 31,00	365,000 365,000	1,00	1,00								
001	2	BIANCHI PAOLO	10/04/2018	Tot. Ind.	31,00 31,00	28,00 28,00	31,00 31,00	30,00 30,00	31,00 31,00	30,00 30,00	31,00 31,00	31,00 31,00	30,00 30,00	31,00 31,00	30,00 30,00	31,00 31,00	365,000 365,000	1,00	1,00								
001	4	NERI CARLO	01/04/2019	Tot. Ind.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 30,00	31,00 31,00	30,00 30,00	31,00 31,00	31,00 31,00	30,00 30,00	31,00 31,00	30,00 30,00	31,00 31,00	275,000 275,000	0,75	0,75								
001	5	BIANCHI ANDREA	01/06/2019	Tot. Ind.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 30,00	31,00 31,00	30,00 30,00	31,00 31,00	122,000 122,000	0,33	0,33								
TOTALI MEDIE																		3,08	3,08								
TOTALI CONSISTENZE																			4,00								
DIMINUIZIONE IN AZIENDE CONTROLLATE O COLLEGATE																			0,00								

Ciascun dipendente verrà computato nella media (dipendenti totali e/o dipendenti a tempo indeterminato) in ragione del rapporto fra il totale di tali giorni (colonna “*Tot. Media*”) ed il totale dei giorni del periodo; pertanto, il dipendente risulterà computato per intero (1 unità) in caso di rapporto di lavoro a tempo pieno, in essere per l'intero periodo d'imposta.

Nel rigo “*Totali consistenze*” verrà invece evidenziato il numero dei dipendenti a tempo indeterminato in essere l'ultimo giorno del periodo d'imposta selezionato.

Nel rigo “*Diminuzione in aziende controllate o collegate*” viene riportato il numero eventualmente inserito dall'utente nel campo “*Riduzione occup. a tempo ind.*” della sezione “*Dettaglio incr. occ. L. 2/2006*”.

STIRAP > Utility di controllo agevolazioni regionali > Calcolo deduzione incremento occupaz. FVG

Tale stampa consente di verificare il dettaglio degli importi di deduzione attribuiti nel periodo d'imposta selezionato, per ciascun lavoratore agevolabile.

Tali importi vengono evidenziati con riferimento al rispettivo periodo d'imposta di spettanza della deduzione: Primo (anno di assunzione), Secondo o Terzo P.I.

Verranno evidenziati (con importo a zero) i lavoratori agevolabili per i quali non risulta rispettato il requisito di incremento o mantenimento occupazionale.

*** CALCOLO DIPENDENTI REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ***							Data di stampa: 17.03.2020	
Azienda: 0026 TeamSystem SpA		deduzioni L.R.2/2006 periodo d'imposta		01/01/2019 - 31/12/2019				
Fil	Matricola	Cognome nome	Codice fiscale	Dt.assunz.	Primo P.I.	Secondo P.I.	Terzo P.I.	
001	4	NERI CARLO	RECRL71H06E403H	1/04/2019	40.000,00	0,00	0,00	
001	5	BIANCHI ANDREA	NCNDR98S11H491S	1/09/2019	20.000,00	0,00	0,00	
					60.000,00	0,00	0,00	

In presenza dei requisiti occupazionali richiesti, la deduzione prevista in funzione dell'età del dipendente viene attribuita in misura piena, indipendentemente dal giorno/mese di assunzione, dall'eventuale percentuale part-time nonché dall'eventuale percentuale indicata al campo “*Percentuale impiego attività commerciale*” (sezione “*Dettaglio deduzioni IRAP*” nella scheda “*Altro*” di **DIPE**).

L'importo complessivamente evidenziato in tale stampa (relativamente a tutti i dipendenti e tutti i periodi di spettanza interessati) corrisponderà all'importo della deduzione evidenziata nel relativo campo della “*Stampa deduzioni IRAP*”.

Riepilogo sequenza operativa

Di seguito si riepiloga la sequenza operativa utile al fine dell'eventuale esposizione della deduzione regione FVG, nella “*Stampa deduzioni IRAP*” (**STIRAP**, scelta 1):

1. verificare l'eventuale necessità di compilazione del campo “*Applicabilità deduzioni regionali*” nella scheda “*Friuli Venezia Giulia*” di “*Altri dati > Credito di imposta Irap*” di **AZIE**, al fine di forzare l'applicazione o l'esclusione della deduzione in oggetto per la specifica azienda (vedi pag. 18).

Per *default*, in tale campo viene indicato il valore “*Automatica*” al fine di attivare automaticamente il calcolo di tale deduzione in presenza di almeno una filiale ubicata nella regione FVG.

2. Verificare l'eventuale necessità di compilazione (anche mediante il comando **FLAGIRAP**) del campo “*Applicabilità agevolazioni regionali*” nella sezione “*Dettaglio deduzioni Irap*” di **DIPE**, al fine di individuare i lavoratori impiegati nel territorio della regione FVG.

Per *default*, in tale campo viene inserito il valore “*Automatica*” che consente di determinare automaticamente la regione in cui il dipendente risulta impiegato, verificando la relativa filiale di appartenenza (“*Dati anagrafici*” della scheda “*Anagrafica*” di **AZIE**).

3. Identificare i dipendenti agevolabili selezionando l'opzione “*Friuli Venezia Giulia*” nel suddetto campo “*Applicabilità agevolazioni regionali*” di **DIPE** e quindi il valore “*Sì*” nel successivo campo “*Lavoratore agevolabile*” della sezione “*Dettaglio deduzioni Irap*” di **DIPE**, (vedi pag. 20).

Inoltre, in caso di dipendente agevolabile entrato in azienda a seguito di operazioni straordinarie o passaggio diretto, per il quale siano stati verificati dall'utente i requisiti occupazionali di spettanza della deduzione, in tale sezione sarà necessario contrassegnare anche l'apposito campo “*Dipendente acquisito mediante operazione straordinaria e agevolabile*” (vedi pag. 22).

4. Eseguire il comando **STIRAP**, scelta 1, al fine di calcolare e memorizzare nei rispettivi campi i valori di consistenza e media occupazionale e quindi l'importo della deduzione spettante con riferimento ai dipendenti agevolati. L'importo complessivo della deduzione riconosciuta verrà evidenziato nella “*Stampa*”

deduzioni IRAP". Si precisa inoltre che, nel caso in cui siano intervenute cessazioni di lavoratori a tempo indeterminato in società controllate/collegate, prima di eseguire il comando STIRAP, scelta 1, sarà necessario valorizzare il campo *"Riduzione occup. a tempo ind."* all'interno della sezione *"Incr. occ. L. 2/2006"* (vedi pag. 18).

5. Al fine di verificare la modalità di determinazione dei livelli occupazionali nonché l'importo delle deduzioni calcolate per ciascun lavoratore agevolato, è possibile eseguire le rispettive stampe *"Calcolo medie incremento occupazionale FVG"* e *"Calcolo deduzione incremento occupazionale FVG"* presenti all'interno della scelta **STIRAP** > *"Utility di controllo agevolazioni regionali"*.

Nel caso in cui si intenda modificare manualmente i valori determinati dal programma, è possibile variare i valori di media e consistenza occupazionale nei rispettivi campi della sezione *"Dettaglio incr. occ. L. 2/2006"* (**AZIE** > *"Altri dati > Credito di imposta Irap"* > scheda *"Friuli Venezia Giulia"*) al fine di variare i risultati di incremento/mantenimento occupazionale.

Dopo i suddetti interventi manuali, sarà necessario rieseguire il comando **STIRAP**, scelta 1.

Fondo di solidarietà bilaterale dell'Artigianato

Calcolo della prestazione FSBA come da Manuale SINA WEB

Con la versione PAGHE 2019.1.5 il programma è stato implementato per la gestione delle prestazioni a carico del fondo FSBA; l'importo dell'indennità oraria utile al calcolo dell'integrazione a carico del fondo viene determinato in funzione delle indicazioni dell'articolo 11 del regolamento del fondo, con gli stessi criteri di calcolo previsti per l'indennità di CIG, senza effettuare la riduzione della percentuale del 5,84% e applicando sempre il massimale superiore nella determinazione del massimale orario.

Tuttavia, il calcolo applicato dal sistema informativo del fondo sembra seguire un criterio diverso, descritto nell'algoritmo indicato nel manuale SINA WEB presente nel sito del fondo, di seguito riportato:

**Algoritmo utilizzato per determinare l'importo della prestazione*

$PagaOrariaMassimale = (MassimaleFSBA * PerctPartTime) / (173 * PerctPartTime / 100)$

$PagaOrariaDipendente = (RetribuzioneTeorica / (173 * PerctPartTime / 100)) * PerctImportoRimborsabile$

$Importo = se(PagaOrariaMassimale > PagaOrariaDipendente; PagaOrariaDipendente * OreAssenza; PagaOrariaMassimale * OreAssenza)$

$Importo = se(Importo > 971.71; 971.71; Importo)$

Il massimale FSBA è stato adeguato (Accordo Interfederale del 4 febbraio 2019), con decorrenza sulle prestazioni erogate dalla competenza di gennaio 2019. Pertanto il nuovo massimale è di € 1.193,75

Si evidenzia che il criterio sopra esposto presenta delle differenze rispetto il criterio di calcolo della indennità oraria di CIG preso a base dal programma:

- per determinare il massimale orario, il massimale mensile viene diviso per il coefficiente 173 in luogo delle ore lavorabili del mese;
- la retribuzione teorica utile per la determinazione della paga oraria non viene moltiplicata per il numero mensilità dichiarate in UNIMENS;
- la paga oraria del dipendente viene calcolata rapportando la retribuzione teorica mensile UNIMENS per il coefficiente 173 senza distinguere la modalità di retribuzione del dipendente.

Si sottolinea infatti che per i dipendenti orari la retribuzione teorica mensile dichiarata in UNIMENS viene calcolata moltiplicando la retribuzione oraria per le ore lavorabili del mese e, di conseguenza, utilizzando nel rapporto il coefficiente 173 non si ottiene la retribuzione oraria del dipendente.

Analogo risultato si produce nel caso di dipendenti mensilizzati nel mese di assunzione o cessazione.

- Alcuni contratti del settore artigiano non presentano come coefficiente il valore 173 (ad esempio il CCNL Legno Arredamento artigiani codice CONTRA 8282)

In funzione di tali considerazioni, il programma è stato implementato per applicare lo stesso criterio di calcolo previsto nel manuale SINA WEB mediante l'inserimento di un nuovo campo nella tabella "Personalizzazione procedura" (TB1213); a tal fine l'utente dovrà indicare "S" nel nuovo campo "FSBA – Calcolo prestazione su algoritmo FSBA" inserito nella scheda "ALTRO 2".

Non compilando il suddetto campo il programma applicherà la modalità di calcolo descritta nella versione PAGHE 2019.1.5.

Con riferimento agli eventi FSBA gestiti con il nuovo algoritmo di calcolo il prospetto di liquidazione si presenta come di seguito descritto:

Mensilità	3	Marzo	
Azienda/filiale	1	001	Teamsystem
Matricola	1	ROSSI'MARIO	Cont/Qual 8312 00
	Mese precedente	Mese attuale	Mese successivo
Ributizione teorica	1.287,00	1.416,00	1.416,00
Ributizione mensile lorda	1.287,00	1.416,00	1.416,00
Numero mensilità	12,000	12,000	12,000
Ributizione mensile totale	1.287,00	1.416,00	1.416,00
Massimale mensile	1.199,72	1.199,72	1.199,72
Ore lavorabili part-time / % part-time			
Ore lavorabili	173,00	173,00	173,00
Massimale orario (lordo % apprendisti)	6,93480	6,93480	6,93480
Ore di contratto	173,00	173,00	173,00
Ributizione oraria	5,95145	6,54798	6,54798
Ributizione oraria per calcolo CIG	5,95145	6,54798	6,54798
Indennità oraria CIG (netto % apprendisti)	5,95145	6,54798	6,54798
Di cui ratei			

Per tutte le tipologie di dipendenti:

Numero mensilità: il numero di mensilità retribuite è fisso a 12;

Ore lavorabili: viene indicato il valore fisso 173;

Massimale orario: il massimale orario viene ottenuto dividendo il massimale mensile superiore per 173;

Ore di contratto: viene indicato fisso il valore 173;

Ributizione oraria: "Ributizione teorica" / 173

L'importo così determinato viene moltiplicato per la percentuale di riduzione indicata al campo "% retribuzione" della "Tabella massimali" contenuta in "Tabella CIG" (TB0903).

Inoltre, con la Circolare FSBA n. 199 del 18 dicembre 2019 è stato confermato che anche per l'anno 2020 il massimale mensile applicato per la determinazione del massimale orario sarà sempre il massimale superiore (1199,72 euro per l'anno 2020). Il programma è stato di conseguenza modificato per applicare sempre il massimale superiore in entrambe le modalità di calcolo previste.

CCRL Artigianato Regione Veneto

Quota adesione contrattuale a previdenza complementare

In data 27 febbraio 2020 le parti sociali firmatarie del CCRL dell'artigianato della Regione Veneto, settori Tessile – Abbigliamento – Calzature - Bambole e Giocattoli, Pulitintolavanderie ed Occhialeria – Ottica, nonché settori Chimica Gomma Plastica e Vetro, hanno prorogato al 28 febbraio 2020 gli effetti, rispettivamente, dell'art.2 del CCRL datato 14 dicembre 2016 e dell'art.3 del CCRL datato 9 febbraio 2017, relativi al versamento della quota mensile di adesione contrattuale a carico dei datori di lavoro iscritti all'EBAV, da versare ad un Fondo negoziale di previdenza complementare dell'artigianato scelto dal lavoratore, tra Fondo Solidarietà Veneto o FON.TE.

Il programma è stato conseguentemente allineato.

Per il dettaglio del funzionamento del programma e delle impostazioni da effettuare a cura dell'utente per la gestione del contributo in esame si rimanda alle note della versione PAGHE 2017.0.3 e PAGHE 2017.1.1, ricordando che il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24.

Archivi di base

DIPE

Memorizzazione tributi IRPEF per matricola

Il programma è stato implementato per memorizzare e visualizzare per singolo dipendente le ritenute IRPEF calcolate mensilmente.

A tal fine, nella sezione “Altri dati > “Solidarietà/Versamenti/Ritenute” di **DIPE** (in precedenza “Solidarietà/Versamenti”) è stata inserita la nuova scheda “Ritenute”:

Azienda/filiale 001 TEAMSISTEM SPA Anno
 Matricola ROSSI*MARIO
 Mese FEBBRAIO

SOLIDARIETÀ VERSAMENTI **RITENUTE**

Tributo	Descrizione	Regione/Comune	Descrizione	Tipologia	Periodo versamento	Importo
1632	Credito ulteriore detrfam.num			Credito	04/2020	100,00
1655	Credito dl 66/2014			Credito	04/2020	70,01 *
3802	Addizionale AP	11	Marche	Debito	04/2020	35,56
3847	Acconto	I608	SENIGALLIA	Debito	04/2020	6,67
3848	Addizionale AP	I608	SENIGALLIA	Debito	04/2020	15,56

Le ritenute vengono espone con riferimento al mese di calcolo; il periodo di versamento per ogni tributo presente viene evidenziato nella corrispondente colonna.

In particolare, nella colonna “Periodo versamento” verrà indicato il mese successivo a quello di calcolo per le aziende con tipo retribuzione nel mese e per quelle con tipo retribuzione nel mese successivo con anticipo del versamento IRPEF, mentre verrà indicato il secondo mese successivo a quello di calcolo per le aziende con tipo retribuzione nel mese successivo senza anticipo del versamento IRPEF.

Le ritenute vengono ordinate per periodo di versamento e sezione nella delega F24, esponendo prima i debiti e poi i crediti.

Oltre al codice tributo e alla relativa descrizione, nella colonna “Tipologia” viene indicato se trattasi di debito o credito; per le addizionali regionali e comunali vengono altresì esposti il codice regione e comune e la denominazione.

Per i dipendenti di aziende per le quali risulta compilato il campo “Suddivisione IRPEF per commessa” della scheda “IRPEF” di **AZIE** (aziende che gestiscono commesse che rientrano nella disciplina prevista dal nuovo art. 17-bis del D.Lgs n.241/1997), oltre alla scheda “Ritenute” verrà visualizzata anche la nuova scheda “Ore commessa”, nella quale viene evidenziato il totale delle ore impiegate in esecuzione della specifica commessa nel corso del mese, inserite nel cedolino della mensilità selezionata mediante la voce di suddivisione ore commessa **9512**:

Azienda/filiale 001 AZIENDA APPALTATRICE Anno
 Matricola VERDE*ROBERTA
 Mese FEBBRAIO

SOLIDARIETÀ VERSAMENTI RITENUTE **ORE COMMESSA**

Commessa	Descrizione	Ore
1	COMMESSA 1	100,00
2	COMMESSA 2	60,00 *

Si precisa che i dati esposti nelle nuove schede sono visualizzabili dopo aver eseguito la quadratura del mese e non sono modificabili.

Con una successiva versione dell'applicativo, il programma verrà implementato per poter generare una stampa con l'esposizione dei dati memorizzati nella nuova sezione, con possibilità di effettuare la suddivisione per filiale, matricola, centro di costo e reparto, e per commessa e i relativi export.

Progressivi > Irpef e detrazioni: Fruizione benefit “opzionati” in anni precedenti

Con riferimento ai premi di risultato per i quali sia stata esercitata l'opzione di conversione in credito Welfare in un anno precedente (vedi campo “Benefit opzionato non fruito”, vers. PAGHE 2019.3.2), il programma è stato implementato al fine di memorizzare, nell'anno in cui tale credito Welfare viene utilizzato, l'importo dello specifico benefit fruito, qualora il credito Welfare venga fruito sotto forma di contributi a previdenza complementare o di contributi ad enti e casse aventi fini assistenziali (solo per queste due tipologie di benefit è richiesta una esposizione separata nella Certificazione Unica 2020, punti 631 e 632).

In funzione di quanto sopra, nella sezione “Progressivi > Irpef e detrazioni” di **DIPE** (a partire dall'anno 2020) è stato inserito il riquadro “Benefit relativi ad anni precedenti” contenente i rispettivi campi “Contributo alle forme pensionistiche complementari” e “Contributo ad assistenza sanitaria” (nella sezione in oggetto, inoltre, sono stati eliminati i campi “TFR Qu.I.R erogato” e “Contributo solidarietà”, non più utilizzati, ed è stata modificata la posizione dei campi “ANF voci competenza” e “ANF voci descrittive”):

Con l'aggiornamento della mensilità (**AGGI**) in tali campi verranno memorizzati gli importi delle voci di calcolo impostate come di seguito descritto:

1. campo “Contributo alle forme pensionistiche complementari”

In tale campo viene memorizzato l'importo delle voci caratterizzate dal nuovo “Cod. aggiorn. dipendente” **470** (“Benefit opzionato anni prec. – Ctr. Prev. compl”).

In tale voce, inoltre, dovrà essere indicato il “Cod. quadrature e DM10” **428** al fine di sommare lo stesso importo come contributo aggiuntivo c/azienda versato al fondo collegato al dipendente (campo “Contributo c/azie aggiuntivo” della sezione “Progressivi > Fondi” di **DIPE**).

2. campo “Contributo ad assistenza sanitaria”

In tale campo viene memorizzato l'importo delle voci caratterizzate dal nuovo “Cod. aggiorn. dipendente” **471** (“Benefit opzionato anni prec. – Ctr. Enti assist.”).

In tale voce, inoltre, dovrà essere indicato il “Cod. quadrature e DM10” **452** al fine di memorizzare lo stesso importo nei “Progressivi > Contributi sociali” di **DIPE**, come contributo aggiuntivo c/azienda versato allo specifico ente selezionato dall'utente; mediante tale codice, infatti, in fase di inserimento della voce verrà proposta una maschera per l'inserimento del codice di tabella **TB0305** relativo all'ente interessato e dell'importo del contributo versato.

Si precisa che tali voci, descrittive e non assoggettate ad Irpef e contributi, non verranno considerate nella verifica del raggiungimento del limite di esenzione dell'anno (tali importi sono rientrati nel limite agevolabile dei 3.000 euro annui riferito ad anni precedenti) e non verranno considerate nel computo del rispettivo limite massimo deducibile (5.164,57 per i contributi a previdenza complementare e 3.615,20 per contributi ad enti assistenziali).

Con il presente aggiornamento, vengono fornite due apposite voci di calcolo impostate come sopra descritto:

- codice **9404** – “Welfare A.P. Prev. Compl.”
- codice **9405** – “Welfare A.P. Ctr. Assist.”

Analoghi campi sono stati inseriti nella sezione “Altri dati > Lavoro precedente” di **DIPE** (come modificata con la presente versione; vedi parag. successivo).

DIPE - Gestione dipendenti

Azienda / Filiale: TeamSystem SpA
Matricola: ROSSI MARIO

Anno: 2020
Progressivo

PAGINA 1 PAGINA 2

Codice fiscale
Codice qualifica
Tipo passaggio
Codice altri redditi
Date
Imponibile Irpef
di cui a tempo determinato
Giorni detrazione
Detrazioni lavoro dipendente
Detrazione coniuge
Detrazione figli
Ulteriore detrazione 4 figli
Detrazione altri
Detrazione per oneri
Credito ulteriore detrazione figli
Credito di 66/2014 art.1 erogato
Irpef netto
Irpef regionale
Irpef comunale
Acconto addizionale comunale versata
Erogazioni liberali
Compensi in natura

Tipo reddito
Previd. comp.

Imponibile IVS
Imponibile contributi
Contributi dipendente

Imposta sostitutiva Legge 208/2015
Retribuzione detassabile
Retribuzione netta
Benefit opzionato non fruito
Benefit art. 51, c.4
Somme esenti
Imponibile
Imposta
Altre somme rimborsate
Lavoratore coinvolto in organizzazione lavoro
Imponibile decontribuito

BENEFIT RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI
Contributo alle forme pensionistiche complementari
Contributo ad assistenza sanitaria

Altri dati > Lavoro precedente

La sezione in oggetto è stata riorganizzata graficamente ed implementata come di seguito descritto.

Le modifiche vengono applicate a partire dall'anno 2020 (selezionando un anno precedente, la pagina risulterà visualizzata nella precedente versione).

La sezione “Lavoro precedente” è stata suddivisa in due pagine, raggruppando per tipologia le diverse informazioni presenti.

Pagina 1

DIPE - Gestione dipendenti

Azienda / Filiale: TeamSystem SpA
Matricola: ROSSI MARIO

Anno: 2020
Progressivo

PAGINA 1 PAGINA 2

Codice fiscale
Codice qualifica
Tipo passaggio
Codice altri redditi
Date
Imponibile Irpef
di cui a tempo determinato
Giorni detrazione
Detrazioni lavoro dipendente
Detrazione coniuge
Detrazione figli
Ulteriore detrazione 4 figli
Detrazione altri
Detrazione per oneri
Credito ulteriore detrazione figli
Credito di 66/2014 art.1 erogato
Irpef netto
Irpef regionale
Irpef comunale
Acconto addizionale comunale versata
Erogazioni liberali
Compensi in natura

Tipo reddito
Previd. comp.

Imponibile IVS
Imponibile contributi
Contributi dipendente

Imposta sostitutiva Legge 208/2015
Retribuzione detassabile
Retribuzione netta
Benefit opzionato non fruito
Benefit art. 51, c.4
Somme esenti
Imponibile
Imposta
Altre somme rimborsate
Lavoratore coinvolto in organizzazione lavoro
Imponibile decontribuito

BENEFIT RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI
Contributo alle forme pensionistiche complementari
Contributo ad assistenza sanitaria

1. Nella parte sinistra della pagina sono state mantenuti i dati identificativi e fiscali del precedente rapporto;
 2. Nel primo riquadro a destra della pagina sono stati raggruppati i dati contributivi (imponibile IVS/contributi e contributi dipendente);
 3. Inserito il riquadro “Benefit relativi ad anni precedenti” in cui vengono memorizzati distintamente gli importi di contributi a previdenza complementare e ad enti assistenziali versati mediante utilizzo di un credito Welfare relativo ad anni precedenti (credito Welfare originato dall'opzione esercitata l'anno precedente per la conversione di premi di risultato in benefit e non utilizzato in tale anno; vedi pag. 29).
- In caso di compilazione automatica della sezione “Lavoro precedente” (comando PSIN30) con trasferimento dei dati relativi ai premi di risultato, in tali campi verrà riportato il valore presente nei corrispondenti campi della sezione “Progressivi > Irpef e detrazioni” della matricola di provenienza.

I restanti campi relativi a premi di risultato, benefit ed imposta sostitutiva non sono stati modificati.

Pagina 2

DIPE - Gestione dipendenti

Azienda / Filiale: 1 001 TeamSystem SpA
 Matricola: 1 ROSSI*MARIO
 Anno: 2020
 Progressivo: 1

PAGINA 1 PAGINA 2

4. Oneri deducibili
 Assegno al coniuge
 Altri oneri deducibili
 Oneri deducibili tempo determinato
 Contributi a enti assistenziali

5. Previdenza complementare
 Contributi previdenza complementare dedotti
 Contributi non dedotti
 Codice fiscale fondo

6. Somme esenti
 Giorni Enpals e Malattia

7. Collaboratori coordinati continuativi
 Compenso lordo
 Contributi Inps c/azienda
 Contributi Inps c/dipe
 Contributi Inail c/dipe

4. Nel primo riquadro “Oneri deducibili” sono stati raggruppati i dati relativi agli oneri deducibili (ad esclusione dei contributi a previdenza complementare che sono stati inseriti nello specifico riquadro “Previdenza complementare”), introducendo le modifiche di seguito descritte:

- inserito il campo “Assegno al coniuge” al fine di evidenziare distintamente tale onere;
- modificato il campo “Altri oneri deducibili”, introducendo all’interno di tale campo la sezione “F4 Dettaglio oneri deducibili” utile per memorizzare separatamente le diverse tipologie di onere. A tal fine, accedendo a tale sezione sarà possibile inserire il codice identificativo e l’importo di ciascun onere deducibile (stessa modalità prevista nella sezione “Oneri” di DIPE):

ALTRI ONERI DEDUCIBILI

Codice deduzione

Filtro per tutte le colonne

Inizia con

Importo

Codice	Descrizione
1	Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori
3	Contributi per gli addetti domestici e familiari
4	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
5	Spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità
6	Contributi versati ai fondi integrativi al SSN
7	Donazioni erogate a ONG che cooperano con Paesi in via di sviluppo
9	Erogazioni liberali a enti universitari, di ricerca, enti parco
10	Somme tassate in precedenti periodi d'imposta e restituite

Seleziona Unica

Con riferimento ai progressivi “Lavoro precedente” già creati per l’anno 2020, in fase di installazione del presente aggiornamento (comando di conversione) il programma provvederà a trasferire in tale sezione gli importi eventualmente presenti nei precedenti campi “Contributi obbligatori” e “Altri oneri deducibili”, identificati rispettivamente dal relativo codice “1” e “21”.

Il totale degli importi inseriti nella sezione “F4 Dettaglio oneri deducibili” risulterà evidenziato esternamente nel campo “Altri oneri deducibili”.

5. Nel riquadro “Previdenza complementare” sono stati raggruppati i campi (già previsti) relativi alla contribuzione a fondi di previdenza complementare.
6. Nella Pagina 2 sono stati spostati anche i precedenti campi a “Somme esenti” e “Giorni Enpals e Malattia”.
7. Nel riquadro “Collaboratori coordinati continuativi” sono state riportate le informazioni relative ai compensi per rapporti di collaborazione, precedentemente inseriti all’interno dell’apposita sezione “Co.co.co.” (ora eliminata).

I campi “Erogato fino al 10/2018” e “TFR destinato a fondo di previdenza”, non più utilizzati, sono stati eliminati.

Anagrafica comuni

Con l'installazione della presente versione il programma provvede ad aggiornare la "Tabella comuni" (TB0009) > "Anagrafica comuni" con l'inserimento dei seguenti comuni di nuova istituzione:

Comune	Provincia	Codice comune
Borgo d'Anaunia	TN	M429
Novella	TN	M430
Ville di Fiemme	TN	M431

Si precisa che, al fine dell'aggiornamento dei codici catastali nelle anagrafiche presenti in gestione, il comando **UTYCOM** verrà allineato con un prossimo aggiornamento della procedura.

Elaborazioni mensili**Elaborazioni****CEDOL****Variazione aliquota addizionale comunale comuni oggetto di fusione 2019**

Con riferimento ai comuni oggetto di fusione nel 2019 di seguito elencati, che per lo scorso anno avevano deliberato aliquote differenziate per ciascuno degli ex territori e che per il 2020 hanno deliberato un'aliquota unificata, il programma è stato modificato per esporre, in fase di elaborazione del cedolino di conguaglio per un dipendente licenziato in corso d'anno residente in uno di tali comuni, l'apposita segnalazione per la rimozione manuale da parte dell'utente dei valori presenti nei campi "Ex comune per saldo" ed "Ex comune per acconto anno successivo" della sezione "Progressivi > Irpex e detrazioni" di **DIPE**, scheda "Addizionali".

Comune	Provincia	Codice comune
Sermide e Felonica	MN	I632
Alta Valle Intelvi	CO	M383
Barberino Tavarnelle	FI	M408
Sorbolo Mezzani	PR	M411
Valdilana	BI	M417
Colceresa	VI	M426

Analogamente è stata allineata la scelta "Verifica comuni per addizionali IRPEF" di **UTYCNG**.

Stampa scadenziario/totalizzatori

Nella scelta 2 “Stampa scadenziario dipendenti” di **SCADE** è stato inserito il campo “**Dipendenti licenziati nell’anno**” utile al fine di includere o meno nell’elaborazione i dipendenti licenziati nell’anno.

The screenshot shows the SCADE software interface for the 'Stampa scadenziario/totalizzatori' module. The left sidebar contains a list of menu items, with 'Stampa scadenziario dipendenti' selected. The main area displays various configuration options for the print job, including 'Data di stampa' (06/03/2020), 'Periodo riferimento' (03/2020), and 'Dipendenti licenziati nell'anno' (set to 'S'). The 'Dipendenti licenziati nell'anno' option is highlighted with a red box. The bottom section shows filters for 'Da Azienda' and 'Ad Azienda', and a list of 'Ordina per' options.

Se valorizzato a “S” il programma riporterà in stampa le scadenze dei dipendenti licenziati nell’anno selezionato al campo “Periodo riferimento”, se valorizzato a “No” il programma riporterà in stampa le scadenze dei dipendenti con data di licenziamento successiva al mese/anno selezionato nel periodo di riferimento.

Altri Enti

Gestione denuncia casse edili

STEDIL

M.U.T.: allineamento del programma alla versione 2.4 delle specifiche tecniche

Il programma di generazione del file telematico è stato allineato alla **versione 2.4** delle specifiche tecniche del 25/10/2019.

In particolare, nel nodo <OreLavoratore> di <CNCE_Lavoratore> è stato introdotto il seguente nuovo campo:

Ore_AssIng: Ore di assenza non giustificata.
Prot. CNCE 9349.

L'utilizzo di questo campo deve essere espressamente concordato con le singole Casse Edili.

Come chiarito dalla CNCE con Comunicazione n. 9349 del 29/07/2019, tali ore dovranno essere considerate come ore ordinarie e sottoposte alla procedura per queste previste, per la quale le imprese dovranno, peraltro, effettuare le dovute maggiorazioni nelle buste paga dei lavoratori e le Casse dovranno conseguentemente agire come avviene per tutte le altre contribuzioni versate.

Per la compilazione del nuovo campo è stato introdotto il nuovo “Codice cassa edile” **69**.

Il programma riporterà nel campo la quantità della voce di calcolo presente nel cedolino con il suddetto codice.

Tale voce può essere collegata ad un apposito giustificativo, utile per indicare nelle presenze mensili le ore individuate dalla specifica Cassa Edile come assenza non giustificata.

A titolo esemplificativo di seguito si espone il giustificativo **OA** “ORE ASSENZA CTR C. EDILE E MAGGIORAZIONE” e la voce di calcolo **8172/8990** “ASSENZA CTR C. EDILE+MAG.”, ad esso collegata, forniti con l'aggiornamento del modulo CONTRA contenuto nella presente versione PAGHE.

Codice contratto	8172	EDILIZIA industria Ore/Gg
Qualifica	99	
Sigla	OA	
Descrizione		
Voce	8990	ASSENZA CTR C. EDILE+MAG.
Massimizzazione		
Voce EMENS		
Sigla evento EMENS		
Tempo retribuito	Si	Ore no CIG
Tempo lavorato	No	Numero turno
Conteggio minimale	Si	Calendario turni
Riduzione rateo 13 ^A	No	Ore assegni familiari
Riduzione rateo 14 ^A	No	Cantiere edile / Fondo agricolo
Riduzione rateo ferie	No	Riduzione giorni detrazione
Riduzione rateo permessi	No	Tipo di quantificazione
Riduzione rateo festività	No	Non inserire se
Riduzione rateo ROL	No	Operazione su ore standard
Riduzione rateo premi	No	Regola di utilizzo
Malattia/Maternità/Infortunio	N	
Somma x voce assenze	S	
Ore da recuperare	No	
Monte ore T.F.R.	No	
Monte ore straordinario	No	
Conversione in giorni	No	
Da stampare	S	

Raggruppamento / Voce
8172
8990
ASSENZA CTR C. EDILE+MAG.

DATI GENERALI
ALTRI DATI
FORMULA

Descrizione: ASSENZA CTR C. EDILE+MAG.

Descrizione informativa: +

Stampa su cedolino: ☒ Sì ☐ No ☐ Solo se diversa da zero

Composizione retribuzione: 0

Codici elementi base: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tipo voce mens.: 0 orario 0 % Maggiorazione 100,000

Coeff. divisione mens.: 0 orario 9 Ult. divisione 1,000

Coeff. moltiplicazione mens.: 0 orario 0 Ult. moltiplicatore 1,000

Valore unitario automatico: 0,00000

Composiz. 1° elem. mens.: 0 orario 0

Tipo calcolo: 3 Descrittiva

% Assogg. contrib. sociali: 100,00 irpef 0,00 c.edile 100,00 tfr 0,00

Cod. mensilità ammesse: 0 Tutte le mensilità

Cod. IRPEF: 0 Tassazione normale

Cod. quadrature e DM10: 0

Cod. aggiorn. dipendente: 0

Cod. aggiornamento EMENS: 0

Imponibile malattia: ☐ Sì ☒ No ☐ Diminuisce

Ripartizione part-time: ☐ Sì ☒ No ☐ Solo mensilizzati

Somma totale lordo: <

Puntatori imponibili: < < < < <

Puntatori totali: 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Puntatori statistica: 0 0 0 0 0 0 0 0

Codice totalizzatore: Richiamo voce

Raggruppamento / Voce
8172
8990

DATI GENERALI
ALTRI DATI
FORMULA

Codice cassa edile: 69

Codici ripartizioni quadrature

Voce: Scomputa valore della voce

Contributi: INAIL TFR

Codice aggiorn. altri enti: 0

Codice ente:

Codici statistiche ispettorato

Parametro - 1: 0

Parametro - 2: 0

Parametro - 3: 0

Voce descrittiva

Comportamento voce: Inserisci sempre

La voce presenta le seguenti caratteristiche:

- assoggettamento a contributi sociali e a cassa edile;
- attivazione del primo e del secondo campo dei "Puntatori totali", con codifica **3**.

Tale codifica consente di sommare l'importo della voce nella retribuzione sulla quale calcolare la percentuale di maggiorazione e accantonamento cassa edile, la percentuale dei permessi retribuiti e il 15% dei contributi dovuti alla Cassa Edile a titolo diverso da ferie, gratifica natalizia e riposi annui, da assoggettare ad imponibile previdenziale (art. 6, c. 6, D.lgs n. 314/97).

Fondi di previdenza

TELFONDI

Telematico fondo FON.TE e PREVINDAI

Il programma è stato implementato al fine di generare automaticamente il file telematico relativo al fondo FON.TE (codice interno 410) e PREVINDAI codice interno 401) in formato .txt.